

## *Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici* *15 luglio - 5 agosto 1932*

La R. Corte di Appello di Roma, Sezione speciale per le definizioni delle controversie in materia di usi civici (*omissis*), ha pronunciato la seguente sentenza nelle due cause iscritte ai numeri 2590 e 2591 del ruolo generale di spedizione per l'anno 1930, riunite sotto il numero più antico con ordinanza presidenziale del 29 dicembre 1930, dietro accordo delle parti, e vertenti in sede di rinvio dalla Cassazione tra l'Università agraria di Capodimonte, in rappresentanza della sua popolazione utente in persona dell'attuale Commissario Prefettizio sig. cav. Alessandro Tamburini, domiciliato elettivamente in Roma, Via dei Sediari n. 93 presso lo studio del sig. avv. Francesco Franchi, suo procuratore e dal quale è rappresentato e difeso in unione agli avvocati Filippo Trasati, prof. Gaetano Grisotone. Marini Fabrizio Gregoraci, Roberto Roberti e Enrico Franchi, in virtù di mandato 28 marzo 1927, atti per notaro Donati da Montefiascone: appellante; e 1) Tittoni Anna vedova Brenciaglia; 2) Brenciaglia Giorgio; 3) Brenciaglia avv. Mario; 4) Brenciaglia Carlo; 5) Brenciaglia Giulio; 6) Brenciaglia Odoardo fu Enrico; 7) Brenciaglia Angelo fu Enrico; 8) Marini Chiara Pedrazzoli vedova di Brenciaglia Biagio in proprio e quale rappresentante delle figlie minori Maria Enrica e (1) Angela Brenciaglia; tutti domiciliati elettivamente in Roma, via Monserrato n. 102 presso lo studio del loro procuratore Giorgio Ronchey, che li rappresenta e difende in unione con gli avvocati prof. Vittorio Scialoia, Fabio Ludovisi, Renato Todaro e Francesco Morabito in virtù di delega in calce agli atti di appello: appellati; nonché 9) Ancellotti Carlo fu Giuseppe; 10) Fanelli Clemente fu Domenico; 11) Rebecchini Raffaele fu Luigi; 12) Moschini Antonio di Giovanni; 13) Rossi Carlo di Mario; 14) Rossi Antonio di Mario; 15) Rossi Giuseppe di Mario; tutti elettivamente domiciliati in Roma al Lungo Tevere Mellini n. 10 presso lo studio del loro procuratore avv. Vincenzo Ludovisi dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura 18 aprile 1928 atti del notaro Donato di Montefiascone: altri appellati.

Coll'intervento del Pubblico Ministero in persona di S. E. il Procuratore generale presso questa Corte di Appello rappresentata dal sostituto Procuratore Generale Biressi cav. uff. Emilio.

All'udienza del 1° giugno 1932—X in cui la causa fu posta in decisione, i procuratori delle parti come avanti costituite, eccetto l'avv. Ludovisi, lessero le proprie conclusioni, e la causa venne discussa dai difensori delle parti, che spiegarono il 15 detto innanzi alla Corte le seguenti conclusioni.

*(Omissis)*

La Corte ritiene

*IN FATTO:* l'Università Agraria di Capodimonte con atto del 26 maggio 1923 convenne in giudizio davanti la Giunta di arbitri di Viterbo, i signori Brenciaglia eredi di Napoleone, Enrico e Biagio, nonché i signori Marini, Ancellotti, Fanelli, Bebecchini, Moschini e Rossi per fare dichiarare la esistenza ed ottenere la liquidazione degli usi civici di semina, di pascolo e di legnatico sulle terre già costituenti la Castellania di Capodimonte e Bisenzo, che dalla Camera Apostolica erano state cedute in enfiteusi ai fratelli Brenciaglia con istrumento 20 settembre 1805 danti causa di essi convenuti. Per quelle terre erano avvenute altre affrancazioni di usi civici: la prima con processo verbale del 30 settembre 1851 e provvedimento del delegato apostolico di Viterbo inserito in seno al medesimo relativo alla servitù di pascolo sulle terre denominate Usi di Bisenzo (Bisenzo era una comunità distrutta, il cui territorio con Rescritto pontificio del 6 luglio 1816 era stato annesso al Comune di Capodimonte): la seconda relativa agli usi civici di pascolo e di legnatico

spettanti alla popolazione di Capodimonte sulle terre di Brenciaglia e su quelle degli altri proprietari, era stata definita dalla stessa Giunta di arbitri nel 1894-1899.

Sopravvenuto però il decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, senza che la Giunta di arbitri, adita dall'Università, avesse pronunciato sentenza, la causa fu riprodotta davanti il Commissario regionale di Roma, divenuto competente. E questi con sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1927 respinse tutte le domande e condannò l'Università alle spese. Ritenne il Commissario che alla pretesa degli usi civici di pascolo e di legnatico ostavano le due affrancazioni sopra ricordate, nonché la rinuncia validamente fatta dal Comune con deliberazione 27 settembre 1787: che la pretesa dell'uso civico di semina era infondata, in quanto dai documenti prodotti era risultato che mai nel corso dei secoli la semina era stata esercitata coi caratteri di un diritto civico.

Appellò l'Università Agraria da quella sentenza, nei confronti degli eredi Brenciaglia. E la prima sezione di questa Corte con sentenza 11 giugno-23 luglio 1929, respinse l'appello confermando totalmente la sentenza di primo grado. Ricorse per Cassazione l'Università Agraria, proponendo quattro motivi di cui il primo riguardava gli usi civici di pascolo e di legnatico, gli altri tre riguardavano la semina.

La Corte di Cassazione con sentenza del 26 aprile 1930 respinse il primo motivo, accolse il secondo e il terzo, dichiarando assorbito il quarto: e conseguentemente cassò la sentenza denunziata per difetto di motivazione e rinviò la causa per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte.

Per la legge del 10 luglio 1930, n. 1.078, la causa venne assegnata a questa sezione speciale e nell'udienza del 10 giugno decorso fu posta in decisione con le soprascritte conclusioni dei procuratori delle parti e del Pubblico Ministero, non avendo concluso il procuratore di Ancellotti, Rebecchino, Moschini, Rossi e Fanelli.

*IN DIRITTO:* esaurita la materia relativa al pascolo ed al legnatico con la conferma della decisione della Corte di Appello su tale punto, la questione si riduce a vedere se sulle terre della Castellania possa riconoscersi a favore della popolazione di Capodimonte, per la quale agisce l'Università Agraria, l'uso civico di semina con la corrisposta fissa (li una somma a soma ossia di un rubbio (li grano per ogni rubbio di terra seminata, più la solita onoranza di mezzo staro a soma e con la prestanza di grano e danaro: questa è la pretesa sulla quale insiste l'appellante Università Agraria.

La Castellania di Capodimonte e Bisenzo aveva formato parte del Ducato di Castro e Ronciglione che Paolo III Farnese, con la Bolla *Coelestis Altitudinis* del 31 ottobre 1537, aveva costituito a favore dei suoi parenti Pier Luigi e Ottavio Farnese e loro discendenti; e che era poi tornato definitivamente alla Camera Apostolica con l'atto di cessione 19 dicembre 1649. La Camera Apostolica dopo avere per parecchi anni dato in affitto le terre della intera Castellania, le aveva poi date in enfiteusi.

Affermava dunque l'Università Agraria a sostegno della sua pretesa: che la popolazione di Capodimonte e Bisenzo, prima della infeudazione, aveva avuto il godimento collettivo delle terre, godimento che dopo la infeudazione, per effetto del mutato stato giuridico, si era mantenuto sotto la forma dell'esercizio degli usi civici di semina, di pascolo e di legnatico, sia sotto il dominio dei Farnese, i quali coi loro bandi ne avevano fatto esplicito e chiaro riconoscimento; sia sotto quello della Camera Apostolica, la quale negli affitti prima, nell'enfiteusi poi, l'aveva rispettato: che gli enfiteuti Brenciaglia soltanto dopo l'affrancazione del 1894—99 aveva iniziato gli atti di disconoscimento dell'uso civico di semina, provocando la vivace e violenta reazione da parte della popolazione. Il primo Giudice riconobbe che nel periodo Farnesiano nel Ducato di Castro in genere e nel territorio di Capodimonte e Bisenzo in specie, la semina nelle terre della Camera Baronale si esercitasse con norme fisse consuetudinarie e con la corrisposta di uniformi terratici; riconobbe altresì che la Camera Apostolica non solo imponesse in fatto le solite condizioni di coltura e di corrisposte fissate dai Farnese, ma anche imponesse formalmente ai suoi affittuari di non mutare in nulla ciò clic si era in precedenza costumato. Ritenne però che all'esercizio non potesse attribuirsi la qualifica di diritto civico, perché il semplice fatto della semina era equivoco, avvenendo tanto

nell'interesse del proprietario, quanto nell'interesse di chi vi impiegava il suo lavoro e la sua industria, e potendo le condizioni fissate dalla consuetudine rappresentare il punto di incontro della reciproca convenienza, tanto più che nella specie non solo non vi era nulla di particolare che faceva cessare il carattere di equivocità; ma dai documenti apparivano fatti che dimostravano che nelle terre Camerali di Capodimonte e Bisenzio la semina non era considerata un diritto civico. Ritenne quindi il primo Giudice che fosse inutile occuparsi della esistenza della popolazione in quei luoghi, prima della infeudazione; perché la presunzione emanante dalla feudalità della terra, non poteva invocarsi che per soli usi civici posseduti.

La Corte di Appello venne allo stesso convincimento circa la qualifica delle semine; ed, esaminando il quesito sulla popolazione del feudo, ritenne: che all'atto della infeudazione il paese fosse scarsamente popolato, da gente più adatta al mestiere delle armi che all'esercizio dell'agricoltura, soggiungendo che solo dopo la infeudazione si era verificato il progressivo sviluppo della popolazione: che per tanto la invocata presunzione non si era formata, e spettava alla Università dare la prova del diritto preteso: che all'uopo fosse irrilevante e quindi inammissibile la prova testimoniale che l'Università aveva capitolato circa il possesso dell'uso civico.

La Corte di Cassazione riaffermò il principio, già altre volte applicato, della presunzione della esistenza dell'uso civico nelle terre feudali, presunzione che però valeva per i soli feudi con popolazione preesistente: spiegò che al sorgere dell'uso civico bastava "la preesistenza di un qualsiasi centro o nucleo di popolazione, quantunque non avesse una vera, e propria rappresentanza e sebbene non ancora organizzato e costituito in Comune": ritenne che fosse stato perplesso il ragionamento della Corte di Appello; in quanto parlava non di vero e proprio presidio ma di gente più atta a quella funzione, e in quanto lasciava il dubbio se il progressivo popolarsi della regione si riferisse soltanto all'incremento e non anche all'inizio della popolazione. Rimanda quindi la causa per nuovo esame, affinché si fosse addivenuto alla ricerca, con le direttive date, per stabilire "se all'epoca della prima infeudazione, di cui la stessa data non appare bene accertata, dimorasse sul luogo una popolazione coi caratteri suindicati. E aggiunse: "se l'esistenza, dell'uso civico è presunta e gli eventi posteriori non potevano eliminarla, se non per cause autorizzate dalla legge". Il Supremo Collegio considerò nell'esame del terzo motivo: "Il fatto della semina al certo dev'essere giuridicamente qualificato perché assuma un valore in rapporto ai fini della indagine; ma la qualifica non può escludersi se non vagliati con mediato criterio ed in correlazione fra di loro tutti quanti i dati offerti documentali e presuntivi e non soltanto alcuni. Dei Bandi Farnesiani occorrerà meglio precisare il carattere, la sostanza, gli effetti, come gioverà determinare, senza pregiudizio di altre disamine, a quali illazioni si presti il sistema di coltivazione e corrisposta fissa ed inalterata, e se l'*onus colendi* fosse incompatibile con il *ius serendi*".

Tutto ciò era necessario premettere, per delineare il campo delle indagini affidate a questa Corte di rinvio anche, e specialmente, perché le parti non sono per essa concordi.

Sostiene in vero l'Università Agraria che, qualora fosse accertata la resistenza della popolazione alla infeudazione, dovrebbe senz'altro riconoscersi l'uso civico di semina, l'unico per cui residua la contestazione, giusta il principio affermato al Supremo Collegio. Sostengono invece gli appellati eredi Brenciaglia: che la Corte di rinvio è assolutamente libera, non essendo stato affermato alcun e bastando principio di diritto, a cui debba attenersi; che con più corretta motivazione ripari a quell'errore che alla Corte territoriale è stato rimproverato: che quindi deve principalmente, sulla traccia della sentenza di primo grado, stabilire se l'esercizio praticato dia al fatto della semina la qualifica di diritto civico.

Ritiene la Corte che nessuna delle due tesi sia completamente esatta. Non lo è quella degli appellati Brenciaglia; perché la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto, da cui non è possibile prescindere; ed ha indicato una via, per la risoluzione del problema, che dev'essere seguito; il principio di diritto che la feudalità della terra fa presumere la esistenza dell'uso civico, e

quindi la qualifica giuridica del fatto della semina, per la nota massima *ubi feuda ibi demania* la via da seguire, con la determinazione della formazione della presunzione, attraverso la preesistenza della popolazione al fetido. Sono esplicite ed inequivocabili le parole usate dal Supremo Collegio a conclusione della motivazione del secondo motivo del ricorso: “Se si (cioè se è dimostrato che all’epoca della infeudazione dimorava sul luogo una popolazione) l’esistenza dell’uso è presunta”.

Non è del tutto esatta neanche la tesi dell’appellante Università; perché la Corte di rinvio non può limitarsi a ricercare se sia oppure no sorto il fondamento della presunzione ma deve ricercare se quella presunzione sia vinta; se cioè la semina o non è stata praticata affatto o lo è stata in modo da escludere che si tratti dell’esercizio di un diritto. Si versa in una presunzione semplice, che può essere che può essere eliminata dalla prova contraria. Sono pure significative e precise le altre parole usate dalla Corte Suprema: “ma la qualifica non può escludersi se non vagliati con mediato criterio ecc”. In altri termini, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, qualora si accerti la esistenza della popolazione al tempo della infeudazione, è invertito per l’uso civico preteso l’onere della prova; perché provato il fatto della preesistente popolazione, la Università ha assoluto il suo compito particolare, essendo la presunzione dell’uso civico a suo favore: e tocca agli eredi Brenciaglia, che lo negano, provare il contrario, cioè che l’uso civico debba escludersi.

Posto ciò, il primo quesito a cui la Corte deve ora rispondere è se sia sorta la presunzione dello uso civico mediante una duplice indagine; fissare la data della infeudazione, stabilire se allora c’era un nucleo di popolazione capace di essere soggetto all’uso civico. E per ciò fare è necessario vedere le varie vicende storiche del Castello di Capodimonte e Bisenzio e del suo territorio, quali risultano dai documenti prodotti.

Orvieto cercava anch’esso di costituirsi in libero comune e, seguendo l’esempio delle altre città italiane, attirava nella propria orbita i signori del Contado e i paesi circonvicini; e quindi tendeva ad affermare il suo dominio sulla intera regione del lago di Bolsena, dove appunto si trova Bisenzio e Capodimonte. Nella storia e nei documenti dell’Archivio di quella città sono annotati numerosi fatti riferibili a quei due castelli. Per limitarsi agli episodi che più direttamente interessano la causa attuale si ha: che nel 1215, con atto del 25 maggio per notar Addone, Guido e Raniero, figli di Guidone Mendici, vendettero al comune di Orvieto il Castello e le terre che possedevano in Bisenzio: *Cassarum e turrim Castri Bisentii, et casalina et vineam, que olim fuerunt sanguinei*. Nel 1220 il comune di Orvieto, con atto ricevuto dal notaio Stefano il 12 giugno, diede in guardia ed accomandigia a Guido Domini Guicti il Castello di Bisenzio con tutte le sue pertinenze: *Castrum cum omnibus suis tenutis*. Quei due atti si riferiscono ad una questione che si agitava tra Guidone e suo fratello da una parte e il comune di Orvieto dall’altra, proprio per Bisenzio, questione che fu composta ad opera del Pontefice Onorio III il quale presenziò l’atto di concessione al conte Guido. Nel 1257 *Guido, Iacobus, Nicolaus et Tancredus Domini Guidi* si sottomisero di nuovo al comune di Orvieto e con atto del notaio Giovanni 12 giugno, ricevettero dallo stesso Comune il castello di Capodimonte in guardia e custodia. Nel 1274, con atto del 4 settembre, per mano del notaio Filippo, Porcacchia, moglie di Guido, e Iacoba, figlia dello stesso Guido, vendettero al comune di Orvieto tutti i diritti che ad esse competevano su Capodimonte e Bisenzio quali eredi del rispettivo figlio e fratello Guittuccio. Il 12 aprile 1280 con atto del notaro Bongiovanni il comune di Orvieto fece una nuova concessione, sempre in *guardiam et accomanditiam* del *Castrum Bisentii et Castrum Capudimonte* a Giacomo Tancredi domini Guicti ed a Galasso di Nicola ed a Simone di Raniero, i quali due ultimi agivano quali procuratori di Porcacchia moglie del fu Guido. Un’altra concessione fu fatta, a Vanneeda Cataluccio di Galasso con atto del 16 settembre 1317. Tutti i suddetti atti sono stati prodotti in copia autentica. Traspare da essi che i Signori di Bisenzio non si mantennero sempre fedeli ad Orvieto; ma approfittando delle lotte che in quei tempi esistevano, tra Orvieto, Bolsena, Viterbo e lo stesso Pontefice, cercavano il proprio tornaconto; e spesso, come narrano le cronache, partecipavano a fatti d’arme o sommosse, a ribellioni, trovando qualche volta la peggio.

Nel 1347 finalmente il Consiglio dei Sapiienti del comune di Orvieto con deliberazione del 26 aprile, pure prodotta in copia autentica, concesse, questa volta feudo, a Cataluccio del Galasso di Bisenzio il Castello di Bisenzio e quello di Capodimonte. Questo atto fu l’ultimo della serie; perché

nel 1354, allorché venne in Italia il Cardinale Egidio Albornoz, Legato del Pontefice, si sottomisero all'autorità della chiesa con Orvieto anche i signori di Capodimonte e Bisenzo.

Chi erano costoro? E fino a quando rimasero nella loro signoria? Non è certo, quanto alla origine, qualcuno ci dice della famiglia Aldobrandesca, qualche altro della famiglia Medici, qualche altro dei Guicti, dal nome Guido (Guictus) che molto spesso ricorre tra di loro. Nei vari atti sopra ricordati essi vengono chiamati coi semplice appellativo di Bisenzo; e in quello ricordato del 1215, che è il primo col quale essi appariscono tra i fatti relativi alla causa, nella orbita della storia di Orvieto, coloro che vendettero il Castello di Bisenzo erano figli *Guidonis Medici*. Così pure si ignora a quale titolo essi signoreggiavano Bisenzo. Il P. Annibali, annotando il libro intitolato *Notizie storiche della casa Farnese*, raccolte nel 1630 da Benedetto Zucchi e pubblicate a cura di esso Annibali nel 1818, dice che Bisenzo era feudo imperiale e suppone che i signori lo tenessero dall'Imperatore, il prof. Calisse nella sua pubblicazione *Capodimonte e il suo lago* accenna ad un precedente dominio di Viterbo che ebbe Bisenzo dall'imperatore Federico I, e lo cedette poi alla famiglia Aldobrandesca di Soana. Ma quei fatti non sono documentati. Si ignora infine quando e in che modo cessò il loro dominio. Forse essi lo tenevano ancora alla fine del secolo XV, perché nella nota della contribuzione in grano, che la Comunità ed i signori dei dintorni dovevano al comune di Orvieto nell'anno 1494, sono indicati la comunità del Castello di Bisenzo per salme 200 e gli eredi di Galasso di Nicolò per Capodimonte per salme 500 (vedi doc. 18 vol. I *bis* della Università Agraria).

In quel torno di tempo il Castello di Bisenzo e Capodimonte dovette venire in potere dei Farnesi; giacché nella Bolla di formazione del Ducato di Castro si menziona che quei paesi appartenevano già alla famiglia Farnese. A che titolo avvenne a quella successione? Forse per acquisto fatto da Ranuccio Farnese avo del Pontefice, come ricorda l'Annibali nell'opera suindicata. Il dominio dei Farnese durò come si è detto, fino al 1649. Tali i precedenti storici di Capodimonte e Bisenzo.

Circa la data della infeudazione l'appellante Università Agraria afferma che prima ed unica fu quella del 31 ottobre 1537 con la ricordata Bolla del papa Paolo III, in favore dei Farnese; perché soltanto allora concorsero tutti gli elementi essenziali per aversi la legale concessione in feudo, cioè coi soggetti e con l'oggetto, la qualità del concedente. Le altre investiture sopra ricordate fatte dal Comune di Orvieto ai Medici, essa dice, non possono essere tenute a calcolo. Mancava invero la qualità del concedente; Orvieto non era uno Stato sovrano, e Capodimonte e Bisenzo si trovavano sotto il dominio temporale della Chiesa facendo parte di quello che, con linguaggio del tempo dicevasi, Patrimonio di San Pietro, in ricordo della donazione di Costantino. E mancava l'attributo principale del feudo, cioè la giurisdizione, la quale, come leggesi nei ricordati atti, era sempre riservato al comune di Orvieto. Non è poi dimostrato se e quale rapporto di successione esista fra i signori di Bisenzo e i Farnese, dai quali hanno causa i Brenciaglia, per la interposta persona della Camera Apostolica.

Gli appellati Brenciaglia affermano che bisogna risalire alla prima infeudazione, cioè al 1220, per potere esattamente adempiere al compito che è stato affidato a questa Corte di rinvio, per rintracciare se allora esisteva la popolazione nella terra dove si pretende il riconoscimento dell'uso civico.

E' indiscutibile che quella del 1537 a favore dei Farnese fu una vera investitura in feudo. Gli appellati Brenciaglia mostrano in qualche modo di dubitarne, dicendo che più che costituire un feudo il Pontefice volle formare uno Stato, comprendendovi diversi paesi. E veramente trattavasi di un feudo speciale; perché ai Farnese furono dati poteri e prerogative quasi sovrane, come si spiegherà meglio in seguito; e venne formato uno Stato; ma uno Stato Vassallo della chiesa, quindi un vero feudo, secondo le consuetudini di quei tempi. Del resto la Bolla è chiarissima, e non ammette ambiguità di interpretazione: *Ducatum ipsum cum pleno in temporalibus dominio supremaque et omnimodo etiam meri et mixti imperii ac quaecumque gladii potestate et universali jurisdictione*. Espressioni che scolpiscono il concetto di feudo.

Del pari è indiscutibile che essa fu la prima ed unica investitura avuta dai Farnese per Capodimonte e Bisenzo. Questo si rileva non solo dal fatto che nessuna delle precedenti Bolle, in virtù delle quali i Farnese ottennero in feudo dai pontefici vani paesi e territori menziona specificamente Capodimonte e Bisenzo; ma anche dal fatto che la stessa bolla del 31 ottobre 1537, dopo avere ricordato e minutamente enumerato le precedenti concessioni, e dopo avere stabilito di riunire quelle terre in Ducato, prosegue dicendo di volervi aggiungere, per la formazione del Ducato, altre terre, che chiama allodiali: *ncc non quae sempereorumdemn Ragnutii antiquioris et aliorum maiorum et nostra allodialia /uerunt et sunt nec Sedi praedictae aut Imperatori in temperalibus subsunt*. Tra tali terre figuravano Capodimonte e Bisenzo. Se dunque quei paesi erano dal Pontefice considerati beni allodiali, è certo che prima di allora i Farnese non avevano avuta investitura, formale dai pontefici.

Ma vi era stato prima di allora la infeudazione di quelle terre ad altra famiglia ? La indagine è necessaria, per rispondere al quesito posto dalla Cassazione, la quale vuole che si determini la data della prima infeudazione per il fine che ne occupa.

Ritiene a questo riguardo la Corte che a fare ritenere che i Medici fossero veramente investiti dal beneficio feudale, prima che essi entrassero in rapporto con Orvieto (allora cominciò la storia documentata della loro famiglia come si è visto), non basta la presunzione che nasce dal fatto che il feudalesimo aveva pervaso e permeato tutta la vita politica, sociale ed economica di quei tempi; perché era anche frequente allora l'affermarsi del dominio di una famiglia sui propri conterranei, per nessun altro titolo che per la violenza e la forza. Mancando perciò il titolo di una legale investitura e la prova documentale dei fatti narrati dai cronisti del tempo, anteriormente al 1215, è prudente, per le conseguenze giuridiche che dalla accertata infeudazione possono derivare per la decisione della causa, attenersi a fatti la cui prova è sicura.

Deve poi la Corte riconoscere che veramente quello del 1220 più che una vera investitura in feudo, fu un accordo tra il comune di Orvieto e Guido di Bisenzo per la custodia e la difesa di Bisenzo, sotto la vigilanza delle autorità comunali: ciò risulta chiaro dalle parole usate nell'atto da cui traspare la cura meticolosa che Orvieto poneva per assicurarsi l'obbedienza di Guido. Tanto è ciò vero che nel registro degli atti del comune di Orvieto (pubblicato nella raccolta di Muratori — *Rerum Italicarum Scriptores* — Tomo XV parte V pagine 105 a 127), si legge questa annotazione, proprio a seguito dell'altra per la convenzione per Bisenzo: *De eodem. Eodem anno Tancredus Tancredi et Riccardus Theotonicus promiserunt, presente ipso Giuctone Comite, filio Guictionis, custodire ipsum Castrum pro comuni Orbevetano et defendere ipsum Guictionem, excepto contro Civitatem Urbevetanam Patet manu dicti Stefani notarii*. Dunque Orvieto poneva a lato di Guido, per sorvegliarlo, un suo rappresentante militare; fatto questo che era incompatibile con la concessione di un feudo. Lo stesso è a dirsi della sottomissione di Capodimonte nel 1257; e di entrambi i castelli nel 1280 e nel 1317; perché anche in esse manca il contenuto di una vera concessione in feudo cioè la irrevocabilità e la perpetuità. Basti il rilievo che in quegli atti si legge che Orvieto si riservava il diritto di riprendere il possesso diretto dei castelli, facendone uscire i signori ed i loro dipendenti, e riammettendoli solo se e quando fosse passata la necessità; e che i signori si obbligavano di pagare una penalità in caso di trasgressione agli obblighi assunti "mille marchas argenti boni et puri". E permane sempre la impronta più di una concessione che di altro.

Non è così a dirsi per l'atto del 1347, nel quale non solo si usa per la prima volta la parola feudo, a denotare la concessione; ma la concessione è perpetua, si estende anche agli eredi e successori del concessionario Cataluccio di Golasso, e contiene tutti gli elementi per la costituzione del feudo.

In ordine alla possibilità che Orvieto aveva di concedere investitura feudale è da notare che il pontefice Bonifacio VIII, a conclusione della lotta che i papato aveva sostenuto con Orvieto per il possesso di alcuni castelli di Val di Lago emanò all'uopo la Bolla 1° settembre 1290, prodotta in copia autentica dall'Università Agraria, con la quale concesse ad Orvieto numerosi privilegi su quei castelli, di modo che questi vennero a trovarsi sotto l'autorità e giurisdizione di Orvieto, mentre la Chiesa si riservava l'altro dominio. In quella Bolla furono specificatamente designati Bolsena, San

Lorenzo, Le Grotte, Gradoli e Latera, non anche Bisenzo e Capodimonte. Ma è da ritenere che la mancata inclusione di esse dal fatto che facevano già parte del distretto di Orvieto in virtù delle precedenti convenzioni sopra ricordate. A quel che apparisce dalla bolla, Orvieto pretendeva avere il dominio su tutte le terre di Val di Lago, per solo fatto che esse erano comprese nella giurisdizione del suo Vescovo, seguendo l'uso Italico (*Italiae morem*) che il Pontefice non esita a qualificare un abuso *quem nos verum vocamus abusum*. Capodimonte e Bisenzo già a quel titolo aveva prestato obbedienza ad Orvieto, come leggesi nel ricordato atto del 1257. Le altre terre non avevano voluto acconsentire ed Orvieto le aveva occupate con la forza, il Pontefice dispose che fossero anch'esse attratte nell'orbita di Orvieto, la quale divenne così signora, a titolo feudale s'intende, di tutta la regione di Val di Lago; e poteva essa quindi disporre nei limiti delle sue facoltà.

In ogni modo la concessione fatta dal comune di Orvieto per Capodimonte e Bisenzo deve ritenersi implicitamente accettata ed omologata dal rappresentante del Pontefice, il cardinale Albornoz, nel 1354, e deve anche per questo spiegare efficacia a forma di legge. Com'è noto il Cardinale Albornoz era stato inviato in Italia dal pontefice Innocenzo III, con incarico di mettere ordine nello Stato della chiesa, dilaniato da discordie e da lotte sanguinose le quali avevano determinato una vera anarchia; e di preparare così il ritorno in Italia della Sede Apostolica, da Avignone. Il cardinale assolse il suo compito: e in una solenne adunanza, detta la Dieta di Montefiascone, dal nome della città dove fu tenuta tra la fine di settembre e il principio di ottobre del 1354, ottenne la generale sottomissione delle città e dei baroni all'autorità del pontefice. A seguito di quella adunanza fu compilato, nel 1364, un repertorio (pubblicato ad opera di Paolo Fabre sotto il titolo: *Un registre Camèral du Cardinal Albornoz* che contiene fra l'altro l'elenco dei baroni e dei nobili che avevano fatto sottomissione e la specificazione degli obblighi assunti da ciascuno. Un estratto di quel registro è stato prodotto in forma autentica dall'Università Agraria. Tra i baroni convenuti nell'assemblea sono annoverati: *Domini de Bisentio Domini de Capitemontis*. Tra coloro che promisero fedeltà si legge: *Catalutium Colassi de dominis de Bisentio Pro Castro Capitemontis et mediate Castri Bisentii*. Tra gli obblighi assunti, nel capitolo *Promissione nobilium*, si legge *Item proimiserunt terras fortalitia et vas salos eorum et cuiuslibet eorum in eadem fidelitate et devotione tenere inviolabiliter pro posse eorum*. Fedeltà dunque per sé e per i vassalli. La enunciazione dei vassalli implica necessariamente il vincolo feudale; quindi implicitamente il riconoscimento dell'esistenza del beneficio feudale. E non solo. Ma in quello stesso registro, dove si menziona distintamente i paesi (*Castra, Civitates*) e i baroni, che erano tenuti alle prestazioni in favore della Santa Sede, non si trova annotato, né il Castrum di Bisenzo né quello di Capodimonte, ma soltanto *domini de Bisentio domini de Capitemontis*. Erano dunque i signori di Capodimonte e Bisenzo, quelli attraverso i quali si esercitava il potere del Sovrano sulle terre soggette, erano cioè costituiti veri feudatari.

Né il cardinale Albornoz difettava da podestà di fare riconoscimento, che erano riservati al Sovrano; perché egli più che un semplice legato era il Vicario del Pontefice con pieni poteri, come leggesi nella Bolla *Cum onus* del 20 maggio 1353, con la quale egli fu nominato "Legato e Vicario generale nelle terre della Chiesa, a riformare, reggere e governare nel temporale". Ed egli emanò disposizioni di varie indole, tra, cui ai fini della ricerca attuale è degna di nota quella del 23 settembre 1355, nella quale nell'art. 7 determinò le persone investite di titolo di dignità nobiliare. Vi si legge, tra gli altri : *De Bisentio et eorum et cuiuslibet eorum descendentes per lineam masculinam* — (vedi nella raccolta di Muratori già ricordata il discorso degli Accidenti di Orvieto pag. 72 nota).

E non è esatto quello che l'appellante Università Agraria ha osservato che cioè ripugnava alla missione Albornoz lo smembramento della autorità dello Stato con la infeudazione delle terre, e che ai Baroni non fu concessa alcuna giurisdizione.

Innanzi tutto è da rilevare che non poteva repugnare in quel tempo la costituzione di feudi nello Stato, quando il fondamento dello Stato era ancora il regime feudale, quantunque per la formazione dei liberi comuni erasi contro di esso ingaggiata una lotta formidabile di assortimento e di assoggettamento. Al Cardinale Albornoz importava soprattutto riportare la quiete, mantenendo lo

*stato quo*, senza fare innovazioni. In secondo luogo è da ricordare che la caratteristica del feudalesimo non era l'autonomia, ma la soggezione alle leggi dello Stato. E quanto alla giurisdizione, da un lato si ha che questa non era un elemento essenziale del feudo dipendente dal titolo di Concessione: dall'altro si ha che anche ai baroni indicati nel registro camerale dell'Albornoz era data la giurisdizione, per quanto limitata. Si legge invero nell'ultimo paragrafo delle *Promissiones: Appellationes vero quae interponantur ab Officialibus ac Rectoribus supradictarum civitatum terrarum, castrum, locorum et terrarum nobilium et dominorum ad Rectorern supra dicti Patrimoni devolvuntur*. Se è previsto l'appello dalle pronunzie emesse dai rettori e dagli ufficiali delle terre dei baroni e signori, vuoi dire che in quelle terre, era esercitato dai baroni e signori la giurisdizione.

Può dunque affermarsi con tutta sicurezza che i signori di Bisenzio e Capodimonte videro con quell'atto il riconosciuto ed accettato dall'autorità del Sovrano pontefice e per esso dal suo legale rappresentante, il titolo e il beneficio di cui di fatto avevano goduto da oltre un secolo, attraverso numerose interruzioni; dovute al loro contegno ribelle verso Orvieto, che su Capodimonte e Bisenzio esercitava il dominio politico. E può fissarsi la data di infeudazione nel 1347-1354.

Stabilita pertanto allora la impronta feudale su quelle terre per la concessione alla famiglia Medici, e non essendo stata mai più revocata la concessione, ne consegue che i Farnese, succeduti ai Medici, continuarono a possederle con lo stesso vincolo verso gli abitatori di esse.

E non è attendibile quello che gli appellati eredi Brenciaglia hanno assunto, che cioè Capodimonte e Bisenzio erano in origine beni allodiali non già feudali dei Farnese. Si appoggiano essi alle parole della Bolla di costituzione del Ducato, laddove Paolo III chiama Capodimonte e Bisenzio beni della sua famiglia, *quae semper eorundem Ragnutii antiquioris et aliorum maiorum et nostra allodialia fuerent et sunt*. Ma è da rilevare che quelle terre erano state possedute dai Medici proprio a titolo feudale; non solo; ma tanto perdurava il vincolo feudale che anche nel 1494 i signori di Bisenzio e Capodimonte erano tributari del comune di Orvieto, come si è visto di sopra. E finanche dopo che quelle terre erano passate nel dominio effettivo dei Farnese, Orvieto affacciava su di esse le sue pretese. È caratteristico al riguardo un documento prodotto proprio dai Brenciaglia, cioè l'elenco delle prestazioni dovute al comune di Orvieto nell'anno 1540 (tre anni dopo la bolla pontificia di costituzione del Ducato). Vi si legge fra l'altro: *Heredes Catalutii de Bisentio pro parte dicti Castri et Capitis montis I cereum pond 20 lib. ecc.*

*Domini de Bisentio et Capismontis pro uno equo... Heredes Galassi Nicolai Domini Capitis montis grani salmas centum quinquaginta...* — L'affermazione poi contenuta nella bolla suddetta, che quei paesi, Capodimonte e Bisenzio, non erano sottoposti all'autorità politica di alcuno, né del Papa né dell'Imperatore, *nec sedi praedictae aut Imperatori in temporalibus subsunt*, è contraria alla realtà storica ed ai fatti documentalmente certi, proprio per Bisenzio e Capodimonte. È contraria alla realtà storica; perché entrambi quei paesi si trovavano in quella regione d'Italia dove il pontefice pretendeva di esercitare ed esercitava, nel modo consentito dalle condizioni di quei tempi, il supremo dominio politico, attraverso competizioni di ogni genere. È contraria ai fatti accertati; perché in questa causa, oltre agli altri documenti sopra ricordati dai quali traspare l'azione del pontefice nei confronti dei signori di Bisenzio e del comune di Orvieto, esistono due documenti, che testimoniano in modo evidente la sovranità che il Pontefice esercitava su Capodimonte e Bisenzio. Com'è noto, l'incameramento del Ducato di Castro e Ronciglione ad opera della Sede Apostolica diede luogo ad una controversia col duca di Parma, che vi scorgeva la lesione dei suoi diritti, controversia che fu poi transatta con l'atto di cessione sopra menzionato del 19 dicembre 1649. I documenti in parola si riferiscono a quell'episodio e sono stati prodotti dall'appellante Università Agraria, in copia autentica, rilasciata dal prefetto dell'archivio segreto vaticano. In uno si narra che nel 1322 il pontefice Giovanni XXII ordinò al rettore del patrimonio di ridurre all'obbedienza alcuni paesi che si erano ribellati: tra essi è Bisenzio—*Mandat Rectori Patrimonii ut Castra Bisentii... ecc. quae con alius castris et locis rebellaverant, ad manus sedis apostolicae revocare procuret*. Nell'altro si narra che più volte, nel 1331 e in seguito, fu riscossa l'amona del grano in Capodimonte *quod attinet ad Castrum Capitis Montis illud S. Sedis supremo dominio subiectum*



*fuisse perspicuum fit in libris rev. Camerae Apostolicae, inter quos observatur liber in quo a Thesaurarium Provincial Patrimonii illius proventi adnotati reperientur, ex eodem, enim ab anno 1331 sub Ioanne XXII confecto apparet praefatum Thesaurarium pluries concessisse licentiam ac facultatem extraendi a dicto loco frumenta et fruges.* E nel documento si aggiunge *quod sane superlati, vum est argumentum Supremi Dominii, cum talis facultas sit de regalibus.*

Non è possibile quindi dubitare della qualità feudale di quelle terre. Erano esse abitate al tempo della infeudazione ?

Se la prima infeudazione fosse quella del 1537 a favore di Pier Luigi ed Ottavio Farnese, la risposta sarebbe facile: perché risulta dagli atti che, a seguito del motu proprio 22 dicembre 1537 con cui il pontefice Paolo III ordinò a tutte le autorità ed ai cittadini dei singoli comuni del Ducato di Castro di prestare giuramento di fedeltà ai nuovi duchi, nel 6 gennaio 1538 giurarono gli ufficiali ed i cittadini di Capodimonte, nel giorno 8 giurarono gli ufficiali ed i cittadini di Bisenzio. Dai verbali che furono in quella occasione formati, si evince che per Capodimonte giurarono 3 ufficiali e 51 cittadini, cittadini s'intende capi di famiglia, per Bisenzio giurarono 2 ufficiali e 6 cittadini. Capodimonte e Bisenzio apparivano allora due comunità piccole, ma organizzate coi rispettivi ufficiali.

Ma si è visto che la prima infeudazione rimonta agli anni 1347—1354. Ebbene dagli atti prodotti emerge la prova che anche allora e più secoli prima ancora, quei luoghi erano abitati.

Senza risalire al periodo etrusco ed al periodo romano quando ivi esisteva la città Vesento o Bisenium, è certo che anche nel M. E. ebbe importanza la città di Bisenzio che si ridusse ad un piccolo paese, dopo la devastazione che ne fecero i longobardi. Comunque sia di ciò, si ha notizia di Bisenzio e di Capodimonte, come luoghi abitati e sottoposti alla giurisdizione del vescovo di Orvieto, fin dal secolo XI; giacché nell'archivio vescovile di quella città esiste un documento che attesta esser stato tenuto nel 1118 un Sinodo Diocesano, coll'intervento dei rappresentanti ecclesiastici di tutta la diocesi, tra cui sono esplicitamente indicati Capodimonte e Bisenzio. La notizia è data dall'Annibali nell'opera già ricordata. Per quanto non ne sia stata fornita la prova documentale il fatto può ammettersi, dato che l'opera dell'Annibali è stata prodotta dai Brenciaglia, e l'Università Agraria non impugna.

In ogni modo, per attenersi ai soli documenti prodotti, può dirsi che nel 1220, al tempo della prima sottomissione di Guido Medici al comune di Orvieto, Bisenzio era abitata. Esso Guido invero fra le altre cose promise *facere annuatim iurare custodes turris et homines eiusdem castrii*: promise di rispettare le possessioni degli Orvietani, *omnes tenutas, omnia iura quae et quae habebant cives Ubervetani in dicto Castro et eius curte...* La mansione degli *homines castrii* insieme coi *custodes turris* sta evidentemente ad indicare una popolazione civile in contrapposto ed in aggiunta al presidio militare; la Corte o Curia del Castello sta ad indicare il luogo dove si amministrava la giustizia e per traslato la giustizia stessa, che presuppone la esistenza delle persone che vi sono sottoposte.

Ma anche Capodimonte era abitata nel secolo XIII. Due documenti lo attestano, entrambi dell'anno 1257, prodotti dall'Università Agraria: l'atto di sottomissione del Medici ad Orvieto per Capodimonte in data 12 giugno: la relazione della Sacra visita fattavi dal Vescovo di Orvieto nel 24 agosto. Nel primo si dice che Guido, Giacomo, Nicola Tancredi figli di Guido di Bisenzio si obbligavano *pro Castro Capudimonte* per sé et *homines habitantes in dicto castro*, promisero *annuatim faciemus iurare custodes turris et homines dicti castrii, facere et adimplere per nos homines dicti castrii Caputimonte*. Nell'altro si narra che il vescovo somministrò la cresima a giovani *omnes pueros et pueros dicti castrii qui crismandi erant eorum matribus volentibus et ipsis... signavit*; si narra che gli uomini ed i massari offrirono le decime del grano al vescovo *Infrascripti homines et massari frumenti decimas obtulerunt et sponte dederunt*; si narra che il vescovo ricevette la confessione di una donna, tale Clavoneria moglie di Jacopo Guidone, e benedisse tutto il popolo, *in accessu et regressu suo omnes homines et mulieres dicti castrii in ipso astantes benedixit*: si dà infine l'elenco nominativo degli uomini che in quella occasione offrirono le decime in tutto 23; verosimilmente i capi famiglia, con facendosi che una menzione generica e

collettiva delle donne, dei giovani e dei bambini, *mulieres, pueri, puellae*. Tutto ciò si svolse nella spianata davanti la chiesa *actum in dicto castro Capitis Montis ante ecclesiam quae in dicto castro est constructa*, e se ne redasse verbale per mano del notaio Gerardo.

Nel giudizio svolto davanti la Corte di Appello territoriale, si era affacciato il dubbio che le persone di cui facevano menzione gli atti di sottomissione del 1220 e del 1257 fossero non già la popolazione civile del Castello, ma i militi e i dipendenti del Barone. Ma il dubbio è eliminato dall'atto relativo alla visita pastorale del Vescovo, prodotto in questa sede, perciò trovandosi in esso esplicita attestazione e specificazione di massari, di uomini con le rispettive famiglie, sorge chiara la dimostrazione di una vera popolazione civile, che non aveva niente a che fare coi militi e coi familiari del Barone, che non vi sono nemmeno ricordati anzi l'atto non fa parola neanche del signore del luogo, di quei Guido, Giacomo, Nicola, Tancredi che avevano ricevuto Capodimonte in accomandizia. Si può anche con approssimazione determinare di quante famiglie si componesse la popolazione di quei due paesi, attraverso la documentazione relativa alla formazione dell'esercito Orvietano. Nella cronaca di Luca Manente trovasi ricordato che nel 1318 facendosi la guerra fra Guelfi e Ghibellini, anche Capodimonte e Bisenzio fornirono soldati ad Orvieto: rispettivamente 20 e 15 uomini. Di tale fatto la Università Agraria aveva fornito prova documentale rilasciata dal Prefetto dell'archivio segreto vaticano. Però la Corte di Appello aveva dubitato che si trattasse di militi stanziati del Barone. Ma anche quel dubbio, è ora più possibile dopo la produzione che la Università Agraria ha fatto di altri due documenti, prelevati dal volume delle Riformanze esistente nell'archivio storico del comune di Orvieto, dai quali appare il modo come Orvieto provvedeva alla formazione del suo esercito in caso di guerra: un uomo per famiglia, sia della città che del contado e del distretto. Tali documenti sono due deliberazioni dei Priori e dei Sapienti, l'una in data 30 maggio 1319 relativa alla guerra contro Ugolinuccio di Montemarano; l'altra in data 13 luglio 1350, relativa alla guerra contro Tebberruccio di Parrano. In essa si dice *fiat exercitus generaliis de civitate et comitatu et districtu... quodevadat unus homo pro domo*. E perciò mettendo questa costumanza in rapporto col numero degli uomini forniti da Bisenzio e Capodimonte nel 1319, si può stabilire che Bisenzio aveva allora 15 famiglie; Capodimonte ne aveva 20. E nel 1257, al tempo della visita pastorale Capodimonte ne aveva 23, se tale era il numero dei capi famiglia, che pagarono le decime al vescovo. La popolazione si era mantenuta quasi inalterata nel corso di un secolo.

Era certamente una popolazione poco numerosa. Ma la Cassazione ha insegnato che per il sorgere dell'uso civico l'elemento del numero delle persone non è decisivo; bastando che il territorio sia abitato da un centro o un nucleo di popolazione stabile, quantunque non ancora organizzato o costituito in Comune. E qui si ha da un lato che un nucleo di circa 20 famiglie in un piccolo paese, in tempi di guerre, di carestie, di pestilenza, non sia trascurabile; e dall'altro si ha che esso doveva essere organizzato ed amministrato, sia pure sotto forma documentale. Il richiamo della Corte o Curia nell'atto del 1220 e la menzione dei Massari della visita pastorale del 1257 scolpiscono l'idea di una popolazione organicamente costituita, coi giudici e cogli amministratori (i massari). La esistenza poi della chiesa, intorno a cui sorgevano le abitazioni, fissa con limpidezza l'idea di un paesello medioevale.

Il territorio continuò ad essere abitato anche negli anni successivi. Nella sottomissione del 1220 si parla ancora di *tenutis seu curiis ipsorum castrorum*. Si distingue esplicitamente i dipendenti dagli abitatori *facere novum juramentum quolibet anno quandiu tenuerint ipsa castra ipsi quam familiares ipsorum et abitatores in dictis castris*. Si distingue esplicitamente i dipendenti più diretti del signore dagli abitanti *facere novum juramentum quolibet anno quandiu tenuerint ipsa castra tam ipsi quam familiares ipsorum et abitatores in dictis castris*. Vi si dice anche che nel caso del comune di Orvieto volesse rioccupare il castra, ne dovevano uscire i signori.

*Cum eorum familiis et aliis qui protempore ibi essent*; questi ultimi costituivano il presidio, evidentemente. Ma l'essere stati specificati coloro che abitavano stabilmente: costoro non dovevano andarsene, dovevano rimanere, appunto perché costituivano la vera popolazione civile. Nell'atto di concessione del 1347, che come si è visto dev'essere considerata la prima infeudazione, Cataluccio

promise di prestare giuramento di fedeltà, fare esercito cavalcata e guerra e pace ad ordine del comune di Orvieto: *pro parte castri Bisentii e pro castro Capitis Montis*. Se la promessa era fatta a nome dei castelli, vuol dire che i castelli erano abitati.

Per il tempo successivo si ha notizia della popolazione nei due comuni, attraverso alcuni documenti relativi alla giurisdizione ecclesiastica che vi fu esercitata, e che evidentemente suppone le persone che vi sono sottoposte. Con la bolla 31 agosto 1369 il pontefice Urbano IV costituì la nuova Diocesi di Montefiascone alla quale aggregò le terre di Val di Lago, tra cui Bisenzio e Capodimonte, nominativamente indicati: *Bisentii et Capitis Montis cum eorum territoriis* ed il Vescovo della nuova Diocesi fece anche in Capodimonte le sue Visite Pastorali.

Di una avvenuta il 22 gennaio 1489 è data attestazione dal Cancelliere della Curia vescovile; con espresso richiamo alla chiesa parrocchiale, e a tutto ciò che vi inerisce.

Dalla relazione di un'altra visita praticata il 13 dicembre 1609, si apprende quale fosse la popolazione di Capodimonte e Bisenzio. Capodimonte nell'anno 1453 contava 50 famiglie mentre nel 1609 ne contava 206 con 853 anime: Bisenzio era andata declinando e nel 1609 contava appena 40 famiglie con 126 anime.

Da una tale congerie di fatti, tutti documentati, può dirsi certo che Capodimonte e Bisenzio, abitate fin dal secolo XI continuarono ad esserlo sempre nei secoli successivi e che quindi non deve prestarsi fede alla narrazione di alcuni da cui vorrebbe farsi apparire che quei due paesi fossero una landa deserta e selvaggia. Viveva in essi una popolazione che era dedicata all'agricoltura. Numerosi fatti lo attestano.

Una prima prova se ne ha nella relazione della visita pastorale del vescovo di Orvieto, nel 1257, laddove si dice che i massari diedero al Vescovo le decime del grano *frumenti decimas*; in quanto che se furono pagate quelle decime non potevano che essere relative alla semina fatta in Capodimonte. Un'altra se ne ha nella deliberazione con la quale il Consiglio dei Sapianti di Orvieto, il 7 luglio 1277 nominò un Sindaco per raccogliere e percepire i frutti delle terre e possessioni di Capodimonte e Bisenzio, che il comune aveva acquistato nel 1274 da Porcaccchia e Iacopo dei Guicti. I frutti delle terre erano evidentemente i contributi del grano, che dovevano i coltivatori delle terre, essendo quello il periodo della raccolta del grano. Si è visto poc'anzi che dal 1331 in poi fu estratto il grano da Capodimonte a beneficio dell'Erario della chiesa *Thuries* dice il documento. Nel 1347 Cataluccio Medici, nel riceversi la investitura di Capodimonte e Bisenzio: si obbligò di fare portare in Orvieto ogni anno nel mese di ottobre 100 raseri di grano, per venderli nella piazza di Orvieto a beneplacito del Comune. Trattavasi evidentemente di grano prodotto in Capodimonte e Bisenzio: perché Orvieto aveva bisogno di importare grano dai paesi limitrofi per la carestia che in quell'anno affliggeva la città. Forse fu questa la vera ragione della formale investitura in fendo compiuta quell'anno: accattivarsi il ricco signore di Bisenzio per bisogni annonari (v. il discorso storico su citato pag. 22).

Nell'anno 1494 come risulta dall'altro documento sopra ricordato, Bisenzio e Capodimonte dovevano dare prestazione di grano a Orvieto; 200 e 500 salme rispettivamente. Per il tempo successivo vi è la prova irrefragabile che si coglie sia dai documenti relativi al dominio del Farnese, sia, dai documenti relativi alla Camera apostolica.

Nei Bandi emanati dai Farnese appare in modo evidente, riconosciuto e regolato, l'esercizio della semina nei territori del Ducato, tra essi Capodimonte e Bisenzio. Nella relazione redatta dall'Auditor Girardi nel 1600; nelle istruzioni date al nuovo Governatore generale Zumbino, l'8 marzo 1607; nella distinzione dei terreni incolti redatta tra, il 1620 e il 1630, nelle deliberazioni del Consiglio comunale di Capodimonte, nel 1642, nel 1648, nel 1653; nel verbale della congregazione amministrativa in Caprarola nel 1644; nei vari affitti fatti dai Farnese e dalla Camera apostolica; nelle enfiteusi infine compiute da quest'ultima; ad ogni passo s'incontra la menzione della semina del grano in Capodimonte e Bisenzio. Di tali documenti e di altri sarà fatto analitico e specifico esame più tardi, in relazione alle altre varie questioni che si presentarono. Ora è sufficiente il ricordo generico: per confermare che sempre, dai primissimi tempi in cui Capodimonte e Bisenzio

sono venuti alla luce della verità storica nella causa presente, fino ai giorni nostri, è continuato per gli abitanti dei due comuni l'esercizio della semina.

Può dunque ritenersi in conclusione dell'esame, che è stato rinviato dalla Corte di Cassazione a questo Collegio, che è stata stabilita la data della prima infeudazione nell'anno 1347, che è provata la preesistenza della popolazione: che è provato altresì che quella popolazione ha sempre praticata la semina.

Può quindi ritenersi accertata la presunzione del diritto civico di semina a favore della popolazione suddetta.

Sennonché gli appellati eredi Brenciaglia tornano in questa sede ad eccepire che non possa parlarsi di un vero diritto civico per la equivocità che è insita nel fatto della semina. Potrebbe, a confutazione della eccezione, il Collegio opporre l'insegnamento dato dalla Corte di Cassazione con la sentenza che lo investiva della cognizione della causa; giacché se la Corte affermava la presunzione dell'uso civico, derivante dalla preesistenza della popolazione alla infeudazione, s'intendeva evidentemente riferire proprio all'uso civico di semina che solo era rimasto in contestazione, e quindi implicitamente riconosceva al fatto della semina in territorio feudale la qualifica di diritto civico.

Rileva per altro il Collegio che l'uso civico di semina ha dato luogo a largo dibattito nella dottrina ed a numerosi pronunziati della giurisprudenza, non sempre uniformi; giacché si è distinto anche nel feudo il fatto della semina dal diritto civico di semina, richiedendo per queste prove più rigorose che per gli altri diritti civili, appunto per la sua caratteristica che può farlo dipendere, anziché da riserve di dominio, da libere contrattazioni di locazione; dall'utile che ne ritraevano reciprocamente il signore ed i vassalli. Qualcuno è giunto persino a negare alla semina il carattere dell'uso civico, specie nelle province che costituivano l'ex Stato Pontificio, nelle quali si verificava che nei catasti dei Comuni, nel mentre erano stati sempre iscritti gli usi civili di pascolo, legnatico, spigatico, mancava invece quello di semina a favore delle popolazioni; e si verificava altresì che le bolle Pontificie, pure facendo cenno degli usi civili, denominandoli però servitù, non ne faceva alcuna specifica della semina: e nella notificazione Pontificia del 29 dicembre 1849, che aboliva le servitù civiche, non si comprendeva quella di semina.

Ma la giurisprudenza si è ora orientata a considerare il *ius erendi* nella sua vera natura storica, giuridica; e come ha riconosciuto anche alla semina il carattere di uso civico, anzi il principale diritto civico che si attiene a ciò che costituisce il primordiale alimento della vita, il pane; così ha ritenuto che esso non debba essere trattato, quanto alla prova, diversamente dagli altri usi civili: e numerose sono le sentenze del Supremo Collegio, le quali hanno proclamato che anche per l'uso civico di semina, sorge la presunzione dalla natura feudale della terra, *ubi feuda ibi dernania*, anche nelle provincie già pontificie (tra le altre si veda O. Roma 2—27 giugno 1908 comune di Mazzano Romano contro Del Grado; C. Roma 27 marzo-28 giugno 1915 Doria e Torlonia contro Anguillara Sabazia).

Ed invero, pure facendo debito conto della particolarità del feudo Pontificio, non può negarsi che il regime feudale nella sua essenza e nella sua caratteristica era uniforme dappertutto per quanto vario nelle sue estrinsecazioni, adattandosi alle vecchie istruzioni e legislazioni, tra le quali si impiantava. E lo stesso Cardinale De Luca, che segnò la differenza tra il feudo nello stato Pontificio e nel Regno delle due Sicilie, *quoad dominium et quoad jurisdictionem*, riconobbe che *semper praeservatur intelligitur usus civium et incolarum, ut isti elementa naturalia aliaque ad humanum usum necessarium habent ne inermem vitam ducant...* A dileguare ogni dubbio in proposito vale poi la vigente legge 16 giugno 1927, n. 1766, che nell'art. 4 pone tra gli usi civili essenziali quello di seminare mediante corrisposta al proprietario; senza distinzione di regione o di provincia.

Vero è che la feudalità della terra offre la presunzione e tiene le veci del titolo, non già per qualsiasi uso, sebbene soltanto per quelli che sono stati posseduti. Ma nella specie si ha che la semina è stata praticata dalla popolazione in Capodimonte e Bisenzio, senza interruzione per parecchi secoli, dal più oscuro medio Evo fino ai giorni nostri, insieme al pascolo e col legnatico, che sono stati ora affrancati. E come è stata riconosciuta la esistenza di quegli altri usi, quantunque

non vi fosse una particolare concessione del feudatario, ma unicamente per il presupposto della riserva di dominio della popolazione; così non può esservi difficoltà ad attribuire anche alla semina quella origine, essendo la semina necessaria più di ogni altra cosa alla popolazione, ed essendo la terra adatta proprio alla semina. La presunzione di tino o di altro uso essenziale deriva dalla natura del terreno su cui si esercita.

Nella specie però l'uso civico di semina, più che presunto è dimostrato dal contenuto dei documenti prodotti. Per quanto ha tratto al fondamento dell'uso civico, cioè al godimento della terra per la sua natura condominiale, nel periodo pre-farnesiano, sono accertati tre fatti, tutti avvenuti nella seconda metà del secolo XIII che ne forniscono la prova. Risulta dalla visita pastorale del vescovo di Orvieto nel 1257, che furono i massari e i capi famiglia di Capodimonte, i quali offrirono le decime del prodotto del suolo; risulta dalla deliberazione del Consiglio dei Sapienti nel 1277 che fu deputato un Sindaco per ricevere tali prodotti in Capodimonte e Bisenzo. Dal primo fatto appare che il popolo nella sua collettività aveva direttamente il godimento della terra; dal secondo fatto appare che il signore del luogo era venuto nel frattempo a partecipare, percependo una quota del prodotto. Invero Porcacchia e Iacobo Medici nel 1274 avevano venduto al comune di Orvieto *dominjura et actiones* che ad esse spettavano in Bisenzo e Capodimonte (così si legge testualmente nell'atto su ricordato) ed il comune di Orvieto doveva, in virtù di quel contratto far radunare e riscuotere i frutti *ut recolligat et percipiat fructus*. La raccolta riguardava appunto la quota parte spettante alle venditrici, cioè evidentemente la corrisposta dovuta dai coltivatori, in riconoscimento del sopravvenuto dominio del signore. Ma a scolpire con maggiore precisione il concetto dell'antico godimento collettivo spettante alla popolazione su tutto il territorio, vale la riserva che il pontefice Bonifacio VIII fece per il comune di Capodimonte nel Lago di Bolsena, con la Bolla già ricordata del 4 settembre 1296, allorché concesse privilegi ad Orvieto sui paesi di Val di Lago. Ivi si legge che non si intendeva con le emanate disposizioni pregiudicare i diritti del comune di Capodimonte: *juri et usui si quod habent in dicto lacu castrum Bulseni ac castrum Capitis Montis...* Il riconoscimento dei diritti ed usi sul Lago (probabilmente di pesca e di navigazione) spettanti al comune di Capodimonte, cioè alla collettività dei cittadini, sta a significare la esistenza del dominio della popolazione, quindi di un uso civico.

Per quanto poi ha tratto agli elementi principali, i quali accoppiati alla natura feudale delle terre, danno la caratteristica dell'uso civico di semina, cioè la prestazione di una corrisposta costante e fissa e l'ammissione della universalità degli utenti nella ripartizione periodica delle terre, essi sono evidenti nella specie.

Anzitutto è da ricordare il primo bando emanato da Ottavio Farnese nel 26 dicembre 1569, il cui contenuto è opportuno trascrivere per intero, per la sua migliore intelligenza "...Essendo noi appieno informati della lunga ed inveterata consuetudine che si è osservata ai tempi dei nostri antecessori ed al tempo nostro in pagani terratici così di grani come di orzi, biade e altri frumenti e legumi, che si sono seminati nelle nostre terre da tutti quei che l'hanno seminati, tanto ai nostri fattori, castellani, agenti e mastri delle entrate, quanto ad altri, che hanno tenuto il nostro luogo circa di ciò, perché nell'avvenire di tale inveterata consuetudine non accade più dubitare in alcun modo, ma appare in scrittura e così si riduca a legge scritta: per quanto presente nostro decreto comprobiamo detta consuetudine e ordiniamo, costituiamo e decretiamo che venga in perpetuo osservato, e cioè si paghi il terratico e sia, pagato come del tempo decorso fin qui come nell'avvenire, mezzo staro di soma per più di quando il grano, orzo ecc. come sopra saranno coscati, e quando non saranno coscati tutte le misure colme".

Quel bando non dice quale fosse la misura della corrisposta. Era essa tanto nota che non si credette necessario di ricordarla. E neanche fu essa ricordata negli altri bandi successivi, riferendosi tutti al "terratico solito" al debito o dovuto terratico (21 dicembre 1600, 8 maggio 1602, 1° dicembre 1606).

Ne fanno esplicita menzione gli altri documenti cui si è già accennato e dei quali sarà più oltre fatto esame, cioè le varie istruzioni emanate per i Governatori dello Stato. Esso era di una soma di

grano per ogni soma di terra sementata. Il bando del 1569 vi aggiunse la onoranza di mezzo stare per soma.

Per togliere ogni valore ai bandi di Farnesiani; e quindi a ogni efficacia in ordine all'uso civico, dicono i Brenciaglia che essi non erano leggi o decreti emanati dall'autorità politica, non contenevano ricognizioni o concessioni di diritti ma prescrizioni ed ordini nel particolare interesse del duca: e non potevano riguardare diritti civili, perché si rivolgevano indistintamente a tutti i sudditi; e l'uso civico si concepisce nell'ambito di una singola Università, non già nell'ambito dello Stato: che infine alcuni di essi si rivolgono anche ai non vassalli.

Ritiene il Collegio che quand'anche i bandi suddetti non fossero leggi nel preciso senso della parola, non per questo non avrebbero efficacia in questa causa per l'oggetto che ne occupa; perché, essendo essi la manifestazione di volontà del Signore della terra per ciò che si attiene proprio al regime della terra, rappresentano senza dubbio un riconoscimento vincolativo per il signore e per i suoi aventi causa.

Ma ai bandi suddetti deve riconoscersi il valore di norme giuridiche vere e proprie; perché erano disposizioni emanate in virtù della potestà legislativa, amministrativa, giudiziaria data dalla Casa Farnese, potestà che era ampia come un attributo di sovranità. Il Ducato di Castro e Ronciglione formò come si è detto, un piccolo Stato nello Stato della chiesa. A convincersene basta leggere la concessione e prerogativa accordata al duca nella bolla di investitura, tra cui il potere di imporre tributi : *jurisdictione, auctoritate et concessione ac etiam cuiuscumque gradus supremi meri e mati imperii omniumque et singulorum etiam impositionis novorum vectigalium; pontium transitus et passus, gabellarum, datiorum etiam ad cessionem tam auree quam argenteae monete et aliorum quorumque etiam maiorum, etiam regolium nuncupatorum*. E i Farnese usarono quel potere, sia emanando lo Statuto generale sotto la data del 20) marzo 1558, sia promulgando particolari norme, i bandi, per regolare le singole attività dei vassalli, o direttamente, o a mezzo del Governatore generale delle entrate dello Stato. Né deve in contrario impressionare la impronta di un personale interesse del Duca, che da alcuno traspare; giacché non poteva essere diversamente, trattandosi di un Sovrano assoluto, che disponeva di cose di sua proprietà.

L'appellante Università ha prodotto parecchi di tali Bandi, relativi alla coltivazione delle terre. Quanto al contenuto, il primo quello già richiamato e trascritto del 26 dicembre 1569, scolpisce in modo evidente il concetto dell'uso civico: perché, riferendosi alla osservanza lunga inveterata della costumanza, dimostra come lo stesso feudatario non potesse disconoscere la obbligatorietà, cioè il vincolo di coltivazione a favore dei vassalli, con le modalità ricordate, Dagli altri traspare evidentemente ribadito quel concetto, con la libera facoltà dei cittadini di occupare terre per la coltivazione. Alcuno (es. 15 giugno 1624) era diretto a reprimere le frodi a danno delle entrate del duca, proibendo a tutti i vassalli e non vassalli, l'asportazione del grano dall'aia prima del pagamento del terratico: qualche altro (es. 12 marzo 1624, 28 giugno 1640, 31 dicembre 1600) prescrive modalità per l'impegno della coltivazione. Ma nessuno contiene disposizioni, le quali implicitamente od esplicitamente contrastano col diritto civico di semina: contengono tutti regolamentazioni e discipline, le quali erano necessarie per assicurare a ciascuna delle parti, feudatario e vassalli, il rispetto dei rispettivi interessi impedendo che l'uso non diventasse un abuso. Era evidente invero l'interesse del feudatario a conoscere la superficie che da ognuno era coltivata ed a riscuotere il terratico, interesse come si manifestò nel modo spiegato dai bandi.

Quanto alla loro formulazione, essa non poteva essere che generale, riferendosi noti ad un singolo comune ma a tutto lo Stato. E s'intende che, osservata la consuetudine su tutto lo Stato, ciò significava che l'uso civico fosse considerato in riguardo all'appartenenza del coltivatore allo Stato, anziché al Comune nel cui territorio avveniva la semina. I terreni di ogni Comune, nel cui territorio avveniva la semina, erano esuberanti ai bisogni della popolazione, e quindi, salvo la, preferenza per i cittadini, venivano dati anche a persone appartenenti ad altre Università. E questa preferenza era data anche ai cittadini di Capodimonte e Bisenzio nei loro territori come si vedrà meglio in seguito.

Tutto ciò trova perfetto riscontro col modo che fu praticata la semina; giacché negli altri documenti che vi si riferiscono e che in certa guisa completano e spiegano i bandi, si trova sempre la esplicita menzione “della solita corrisposta” della «corrisposta della solita misura”. E così ad esempio si legge nelle istruzioni data il 10 marzo 1621 dall’auditore Borgarello, all’intavolatore Coppari “corrisposta solita per tutte le terre del Ducato”. Nelle informazioni Girardi del 1600 si parla di una speciale corrisposta dei Capodimontani per la così detta Tenuta che era posta nel territorio di quel Comune “i medesimi rispondono in terratico non come gli altri luoghi, ma di ogni sette che raccolgono ne pagano uno, e perciò si chiama la tenuta delle sette. Di tale speciale costumanza si ha notizia oltre che nelle altre istruzioni dei Governatori nella deliberazione presa il 27 aprile 1642 dal Consiglio generale di Capodimonte per protestare contro la pretesa avanzata dai fratelli De Siri, divenuti affittuari della Castellania per l’intero terratico e nella ricordata Congregazione tenuta a Caprarola nel 1644, dove si disse “circa, la tenuta delle Sette pretendono i Capodimontani di continuare il possesso che dicono pacifico da molti anni, di rispondere solo di ogni sette una di quella che raccolgono”. E questo spiega l’avvertimento dato dall’intavolatore Coppare con le dette istruzioni di stare attento a vedere se vi fosse qualche particolare costumanza avvertendo che si paga di formento soma per soma, se non vi è altra particolare convenzione o uso contrario, di che procurente aver notizia, per poter dare fuori giustamente quello che ciascuno sarà tenuto a pagare”. Quella riserva non può indicare l’esistenza del requisito che si va esaminando, la corrisposta fissa ed uniforme, perché nel caso della tenuta di Capodimonte la consuetudine era un trattamento che fu fatto allora di favore uguale per tutti i cittadini di Capodimonte che seminavano nella stessa tenuta, consuetudine tanto radicata da dare ad essa il nome; e perché ad ogni modo non era da escludere che con qualche lavoratore isolato, in un altra parte del vasto comprensorio di terre del Ducato, potesse essersi formata una speciale convinzione. Non bisogna dimenticare che le terre sovrabbondanti all’esercizio dell’uso civico venivano date ad estranei.

La misura, della, corrisposta era talmente fissata dalla consuetudine, che non fu neanche indicata nell’affitto della Castellania di Capodimonte Bisenzo e Marta, che i Farnesi fecero ai fratelli De Siri l’8 novembre 1639. Ivi si dice “art. 6 dovranno detti signori De Siri fare riscuotere i terratici e risposte dei grani e biade, conforme il solito, carcati, girati, netti ed a staro piano ed anco da cellaresi e piananesi, e la solita onoranza di uno staro per soma, ed a tutti gli altri dello Stato di Castro, la onoranza di mezzo staro per soma, come tutto si osserva di presente nei terratici e risposte della Camera Ducale. Si ricorda la onoranza non la misura del terratico. Quella clausola inserita per la prima volta nell’affitto a De Siri, che fu il primo ed unico che la Casa Farnese formò quando venne nella determinazione di non provvedere più direttamente all’amministrazione delle terre del Ducato, ha una particolare importanza; perché mostra come i Farnese si preoccupavano di mantenere inalterata la consuetudine della riscossione dei terratici. E questa preoccupazione, che concerne anche la volontà del feudatario verso i suoi vassalli, è una riprova del fatto che è stato accertato con l’esame del bando 26 dicembre 1569 e degli altri documenti, che cioè la invariabilità della corrisposta era in rapporto ad un diritto dei coltivatori delle terre per la natura collettiva delle terre stesse. Se quella consuetudine nel 1569 era talmente antica da essere chiamata “inveterata” nel bando, vuoi dire che si riallacciava alla coltivazione dei primordi, da parte della popolazione.

Acquista poi la clausola maggiore importanza per il fatto che si trova ripetuta sostanzialmente nei vani contratti di affitto con la Camera apostolica, succeduta ai Farnese, stipulò per quelle terre, con l’aggiunta dell’espresso richiamo al regime precedente, il 6 settembre 1670, il 24 ottobre 1705, il 30 dicembre 1752, il 2 ottobre 1778 che fu l’ultimo, essendo stata, l’intera Castellania data poi in enfiteusi. E non è verosimile che la Camera apostolica volesse anch’essa che fosse mantenuta quella consuetudine, se non le avesse riconosciuto il carattere di necessità, intimamente legato allo speciale regime giuridico della terra. Né i Farnese né la Camera apostolica potevano esservi stati indotti dal solo scopo di beneficenza verso la popolazione, o per ipotetici interessi, quando invece la corrisposta del terratico evidentemente intuiva sulla determinazione del prezzo di affitto.

Il comune di Capodimonte, in vari incontri manifestò chiaramente la sua volontà e pretese il mantenimento della corrisposta, tutte le volte che gli affittuari cercavano di variarla. Si è già

pocanzi menzionata la deliberazione del 27 aprile 1642, alla, fine cioè del periodo Farnesiano. Ma anche nel periodo della Camera apostolica ve ne furono. E' stata prodotta infatti copia di quella 25 luglio 1653 di contenuto analogo alla precedente, ma che ha uno speciale interesse, in quanto che prevede la possibilità di adire le vie giudiziarie, per ripristino della legalità e della consuetudine "costituire procuratori con ogni facoltà necessaria"; e promulga il carattere collettivo del diritto che intendeva tutelare "a nome della Comunità e del Popolo". Non si conosce l'esito di quei reclamo. La sentenza appellata propende a ritenere che dovette essere respinto, e che lo speciale terratico della tenuta di Capodimonte dovette essere abolito; giacché la Università chiede per tutte le terre indistintamente l'affermazione del diritto di semina nell'unica misura conforme a tutto il Ducato.

E così dev'essere stato; perché si evince dagli atti e documenti riferibili a tempo successivo, che anche per Capodimontani fu ripristinata l'antica consuetudine di una soma a soma, e mezzo stato di onoranza. Nella perizia stragiudiziale ad attestazione fatta per stabilire ed accertare la costumanza circa la coltivazione dei grano in Capodimonte, si legge che i lavoratori dovevano pagare il terratico di una soma di grano per una soma di terra, con di più mezzo stato di onoranza per soma (vedi copia rilasciata dall'archivio di Stato di Roma. Archivio camerale di Capodimonte documento 7 vol. 2 Università Agraria). Nello stato dell'informatore Tordini, di cui si parlerà ancora, si fa il calcolo delle rendite di Capodimonte e Bisenzo, tenendo conto implicitamente del terratico anzi detto. E su tale base fu fissato il canone per le enfiteusi. Ma il contegno del Consiglio comunale di Capodimonte che parla a nome e della Comunità e del popolo per rivendicare il diritto offeso, mostra che per esso la uniformità ed immutabilità della corrisposta aveva un carattere giuridico e vincolativo.

Anche nei vari contratti di affitto stipulati dagli enfiteusi Brenciaglia si costumò di non indicare la misura della corrisposta, parlandosi sempre di "misura consuetudinaria" e anzi nell'affitto a Brunori del 1839 si incluse un patto perfettamente analogo a quello che la Camera apostolica e i Farnese avevano imposto di non dotare mai il Brunori "variare ai coloni il pagamento dei consueti terratici in occasione di sementi".

Tutto ciò nei riguardi del primo elemento, la uniformità ed immutabilità della corrisposta. Ma anche per l'altro elemento, la libertà di coltivazione alla universalità degli utenti, evidenti sono le prove documentali.

Si è già rilevato, quale fosse il sistema di coltivazione praticato durante il periodo Farnesiano: ciascun coltivatore occupava la terra che voleva ed in base alla superficie lavorata pagava il terratico. Variò solo il modo di accertamento della superficie occupata. In un primo tempo il lavoratore non doveva fare alcuna dichiarazione, ma era l'intavolatore che a semina compiuta, andava a verificare. Poi dovette il lavoratore fare una preventiva dichiarazione sulla quantità e sulla località dove intendeva seminare. Nel periodo della Camera apostolica l'assegnazione era sottoposta alla approvazione di Morisignore Tesoriere. Con la variazione del primitivo sistema non si intese però limitare la facoltà di semina, si intese regolarla, per impedire abusi e speculazioni: e ciò non ripugnava al carattere di godimento collettivo del diritto civico. È sintomatico invero che nel Bando emanato dagli appaltatori De Siri in data 18 febbraio 1638, che apportò la variazione al primitivo sistema Farnesiano, esplicitamente si disse che gli appaltatori suddetti avrebbero "provveduto di tutta la quantità di terreno che farà bisogno, come ancora di grano, bovi ed altro per poter tirare avanti la semente".

E nel contratto De Nerlis del 1.670 si ebbe cura di spiegare la ragione per la quale era vietato di iniziare la rompitura, senza il previo consenso della Reverenda Camera apostolica "per ovviare al pessimo abuso che molti hanno introdotto di entrare e rompere le valli e polpe, per le quali pretendono solo di pagare il terratico e lasciando quantità di mezzagne in terreni lavorativi, di grandissimo pregiudizio della Reverenda Camera". Non c'era quindi la possibilità del diniego di concessione di terre ai lavoratori da parte del feudatario o del suo rappresentante, né da parte della Camera apostolica: la facoltà di semina dei cittadini di Capodimonte e Bisenzo si esplicava secondo il bisogno di ciascuno.



E non solo. Ma i lavoratori avevano diritto anche alla prestanza del seme, che è un altro degli elementi dell'uso civico di semina preteso. Si è già menzionato il bando De Seri che promette ai lavoratori "grano, bovi ed altro per poter tirare avanti la semente": la promessa e l'impegno concernono proprio quello che con parole comprensive si dice, la prestanza del seme. E per il periodo anteriore è da aggiungere che il bando Cremaschi del 12 giugno 1624 contiene una frase che è significativa ed esplicita ad indicare che c'era l'usanza di fare ai coltivatori la imprestanza del grano per la sementa. Esso invero impone l'obbligo di restituirla prima di asportare il raccolto dall'aia "se prima non avevano interamente dato e pagato i dovuti terratici... come anco debiti di grano avuti per seminare E per il tempo successivo poi, risulta che, noi vari contratti per l'assegnazione di terre ai lavoratori sempre gli affittuari si obbligavano a fare l'imprestanza per la semina. (vedi contratto Soderini .15 marzo 1752 contratti stampa 5 marzo 1771 e 16 marzo 1782). Nella già ricordata perizia stragiudiziale del 1738 si dice pure che i lavoratori avevano diritto alla prestanza in grano e in danaro.

Oppongono a tali constatazioni i Brenciaglia, i seguenti rilievi, i quali a parer loro escludono il diritto civico:

1° che le terre di Capodimonte e Bisenzo erano beni allodiali del Duca, il quale ne disponeva liberamente e difatti:

a) nelle informazioni Girardi del 1600 si dice che tutto era del Duca e si menziona alcuni beni che questi faceva coltivare a suo conto

b) nel catasto Pasquini del 1636 , si dice che il duca aveva un campo per la cui lavorazione occupava venti aratri di buoi; e, facendo il calcolo della superficie, che poteva con tali mezzi essere arata, si ha che quasi tutta la parte seminativa del territorio era impegnata dal duca per se;

c) nei vari bandi e nelle istruzioni date ai Governatori generali risulta che le terre venivano date anche a non cittadini, e anche a non vassalli, per utile e beneficio della Camera ducale; risulta che parte delle terre era data a mezzadria, come appunto la tenuta dette le Mezzerie, e l'altra, detta Lagaccione;

d) risulta, pure (istruzione al Governatore Moro nel 1601) che il duca Ranuccio Farnese dava indicazioni per l'allevamento dei buoi e per la concessione individuale delle terre;

e) risulta data ampia libertà per provvedere alla coltivazione (istruzioni a Fragnano nel 1594);

f) risulta infine (bando del 12 giugno 1549) che era prevista la formazione delle chiuse

g) che allodiali sono dichiarate le terre del ducato quella relazione contenente la spiegazione della opposizione contro l'incameramento (doc. Brenciaglia n. 1 volume nuovi documenti).

2° Che simile libertà fu usata anche dalla Camera. apostolica la. quale fra l'altro; a) diede la possibilità di variare il terreno di semina, come negli affitti Soderini del 1752 e a Stampa del 1778; b) consentì che gli affittuari facessero contratti scritti coi lavoratori delle terre, apponendo clausole di vere sublocazioni; e anche per più anni ad a non cittadini; c) diede la Castellania in enfiteusi e consentì la subenfiteusi, tanto in quella a Della Farnia prima, quanto alle altre a Brenciaglia poi, e parecchie subenfiteusi furono fatte.

3° Che la corrisposta fissa non era obbligatoria:

a) perché nelle istruzioni a Coppari si prevede che potevano esservi clausole speciali e la corrisposta per Capodimonte non era uguale agli altri paesi;

b) perché risulta che la immutazione dipendeva dalla volontà del concedente; come per esempio nell'affitto a De Nerli nel 1770 si disse "non intendendo variarla"; e nell'allitto del 1839 a Brunori si spiegò la ragione del divieto di variazione "per non allontanare gli avventurieri";

c) perché la corrisposta era uguale per tutti, cittadini o no;

d) perché nei preliminari della enfiteusi, nel determinare il canone, si prevede la possibilità di ritrarre un utile, maggiore dai terreni migliori: e difatti, nella. formazione del contratto non si

impose l'obbligo di mantenere immutata la misura della corrisposta, ed essi Brenciaglia concessero in affitto terreni, anche per una corrisposta maggiore;

e) perché ad ogni modo la immutazione era correlativa *all'onus colendi*.

4° Che la prestanza del seme non era né obbligatoria né gratuita:

a) perché nella deliberazione del Consiglio comunale di Capodimonte in data 20 settembre 1648 si ricorse al duca per chiedere un prestito di grano per la semenza, che era stato negato dal Governatore e si motivò la richiesta con la scarsità del raccolto, senza invocare un preteso diritto;

b) perché nelle istruzioni del 1594, il duca ordinò al Governatore Fragnano di “soccorrere quelle comunità del grano nostro, le necessità e i bisogni del loro vivere e delle sementi per il prezzo giusto ed onesto, e danari a contanti a quelle comunità, che avranno modo di pagarli ed a quelle che non l'avranno, lo darete a credito”, trattavasi cioè di una generosità del duca;

c) perché nello stato della Castellania redatto dai computista Tordini per conto degli affittuari Stampa nel 1785, a richiesta della Camera apostolica, si prevede la possibilità di lucro agli affittuari per la prestanza del seme.

5° Che il diritto civico di semina è escluso inoltre

a) dalla accertata inesistenza della servitù di pascolo per i buoi aratori: e difatti nelle informazioni Girardi del 1600 si dice che si pagava la fida per i buoi aratori nella macchia di Capodimonte, nell'affitto fatto da Soderini del 15 marzo 1752, fu pattuito il corrispettivo di 150 scudi all'anno per il detto pascolo nella tenuta la Vermigliesca; nel giudicato della Piena Camera apostolica 22 agosto 1782, fu negato il pascolo per quella tenuta; nel giudizio del 1894-1899 per l'affrancazione del pascolo davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo il comune di Capodimonte riconobbe di non avere quel diritto nel terzo di rompitura: l'accordo fu trafuso nella deliberazione 4 ottobre 1894, omologata dalla Giunta d'arbitri suddetta la cui sentenza ha fatto passaggio in cosa giudicata: a) la servitù di pascolo per buoi aratori è il fondamento dell'uso civico di semina;

b) dal fatto che in tutti gli atti e documenti non si parla mai dell'uso civico di semina per Capodimonte e Bisenzo: nella relazione Zucchi al duca Farnese nell'anno 1630, non si parla mai della esistenza dell'uso civico per quei paesi, nell'affitto De Nerli 1670 si concede solo ai martani di lavorare fuori del proprio comune per i diritti che hanno in San Savino; e ciò dimostra che altre comunità non avevano diritti civici di semina nella formazione della enfiteusi a Della Fargna e a Brenciaglia, e nei vani atti che vennero all'uopo redatti (proposte, perizie, etc), non si fece mai menzione della semina come diritto civico della popolazione, mentre se ne fece del pascolo e del legnatico: nello stato Tordini del 1785 si dice che tutti i quarti del territorio sono liberi di lavoreccio e semina;

c) da esplicite dichiarazioni e deliberazioni del comune di Capodimonte e Bisenzo. Nel 1778 il Consiglio pubblico di Bisenzo deliberò in data 6 aprile di ammettere i cittadini tale Adamo Parrocchini forestiero, allo scopo di fargli godere il diritto di pascolo per il suo bestiame da lavoro, essendo egli uno dei maggiori coltivatori del paese: si dice che se era necessaria la cittadinanza di Bisenzo per il pascolo e non per la semina vuol dire che la semina non era un diritto civico. Nella causa del 1780—1782 davanti la Camera apostolica la difesa del comune di Capodimonte per combattere la ragione addotta dalla controparte in ordine al pascolo per buoi aratori che cioè l'ammissione dei lavoratori alla semina era nell'arbitrio degli affittuari, non solo non sostenne che esistesse il diritto di semina, ma apertamente ne riconobbe la inesistenza. Nel 1787 il Consiglio comunale di Capodimonte con deliberazione del 12 giugno, conosciuto l'intendimento della Camera apostolica di dare in enfiteusi la terra della Castellania, chiese fra l'altro che si concedesse in enfiteusi alla comunità “porzione di terreni camerali per potervi seminare”; e nell'altra deliberazione dello stesso anno, 29 aprile, aveva prospettato che l'enfiteusi a favore della comunità “avrebbe dato modo ai popolani di industriarsi ad esercitare l'agricoltura”: tutto ciò lascia supporre che i Capodimontani volessero acquistare un diritto proprio di coltivare la terra, diritto che allora non pensavano di averlo. Nel 1843, in esecuzione di una circolare governativa, fu compilato in

Capodimonte un inventano debitamente approvato dal Consiglio civico in cui è detto: “inventario dei beni, diritti e tutt’altro di questa comunità e popolo”: vi si trovano indicati i diritti di pascolo e di legnatico sulle terre di Capodimonte e Bisenzio, senza cenno al diritto di semina. Nel 1848 il priore di Capodimonte, nel rispondere al Governatore di Montefiascone circa una inchiesta promossa dalla Commissione cardinalizia per avere parere sulla opportunità della affrancazione degli usi civici (è noto che a seguito di tale inchiesta fu promulgata la notificazione pontificia del 1849) con rapporto del 21 febbraio espone che a Capodimonte non esistevano terreni soggetti alla servitù civica di semina, all’infuori di alcune rubbie, che si appartenevano al Comune le quali da antichissimo tempo distribuivasi agli agricoltori del luogo. Nella, perizia redatta del 1854 in occasione della all’affrancazione del pascolo per gli usi di Bisenzio, i periti dissero constare da “invariabile consuetudine che la semina spettava al proprietario”; ed il Comune accettò il risultato di quella perizia come aveva accettata la sentenza del 1782.

Riteniamo il Collegio che i fatti rilevati non siano capaci di escludere la esistenza del diritto civico di semina.

Per quanto ha tratto alla qualità delle terre possedute ora dai Brenciaglia, è prima di loro dai l’arnese, si è visto che essi avevano la indubbia origine feudale, e non occorre ripetere qui a dimostrazione. I Farnese le ricevettero dai Medici con lo stesso vincolo con cui essi le possedevano, vincolo che fu ribadito dalla investitura data con la bolla dei 1537. E’ ben vero che in alcuni documenti antichi, si fa menzione di possessioni private nell’ambito del territorio di Capodimonte e Bisenzio: nell’atto di vendita del 25 maggio 1215 fatto da Guido e Raniero Medici, al comune di Orvieto, si comprese col Cassaro, torre e Palazzo di Bisenzio, anche una casa ed una villa che erano già appartenuti, si disse a certo Sanguigno: nell’atto di sottomissione del 1220 Guido Medici si obbligò di rispettare i diritti che competevano ai cittadini di Orvieto in Bisenzio *omnes tenutas omnia jura quae et quas habebant cives Urbevetani in dicto Castro* ecc. Ma ciò non esclude la origine condominiale delle terre di Bisenzio e Capodimonte perché; come si apprende dalla storia la evoluzione delle proprietà private si formò appunto nel medio Evo con la costituzione lenta e graduale del godimento privato di alcune terre, per lo più le migliori, sotto la spinta incalzante della necessità culturale e del progredire della civiltà; con sottrazione delle terre stesse al godimento collettivo. Non è a meravigliare quindi che tali tentativi vi furono anche in Capodimonte e Bisenzio. Ma è certo per altro che essi abortirono in quei luoghi ben presto; perciò i Medici s’impadronirono di tutto il territorio allorché forti della tolleranza di Orvieto costituirono su di esso la loro Signoria e si è visto che nel 1277 il comune di Orvieto cessionario della famiglia Medici per l’altro acquisto del 1274 mandò a percepire dai coloni la, corrisposta del grano. Dal tempo dei Medici in poi non c’è più menzione di proprietà privata in Capodimonte e Bisenzio: tutto era del signore: e tutto fu trasferito ai Farnese.

La riprova di ciò si ha nel fatto che nei vari documenti di quel tempo, sempre si afferma l’appartenenza di tutto il territorio di Capodimonte e Bisenzio al duca. “Tutto ciò che posseggono è di vostra Altezza” così leggesi nelle informazioni Girardi del 1600: ed altrettanto si dice nelle altre relazioni ed istruzioni sopra ricordate. Capodimonte e Bisenzio erano un latifondo dei Medici prima, dei Farnese dopo. Né a ritenere ciò contrasta il fatto dedotto dagli appellati che cioè ora nel territorio di Capodimonte esistono terreni di proprietà privata ed una tenuta del Comune, giusta la pianta del geometra camerale Sani; perché evidentemente tali possessioni si sono formate dopo la infeudazione ai Farnesi. I documenti antichi sopra esaminati, relazioni, istruzioni, bandi ecc. sono troppi precisi per dimostrare che al tempo dell’infeudazione tutto era del Duca. Nella informazione Girardi si parla anche di una macchia che il Comune aveva avuto in concessione dal cardinale.

Per quanto ha riguardo alla disposizione delle terre da parte dei Farnese, è da osservare che essa non era illimitata; perché dai vari documenti di quell’epoca già esaminati appare in modo evidente la riserva di alcune terre a favore dei capodimontani e dei bisentini. Nelle informazioni Girardi del 1600 si legge nel capitolo “Bisenzio”, “a volere rimettere questo luogo credo ci saranno difficoltà perché come vedrà Vostra Altezza è quasi rovinato: però se si concedesse le mezzerie, che

sono in questo distretto, riservata però la mazzaria Piantara, et questa si lasciasse agli abitatori per lavorare et fare lavori di grani ecc”. Come è agevole intendere se il Girardi nel fare le sue proposte, opinava doversi assegnare agli abitatori di Bisenzo una parte delle terre per lavori di grani è segno che su di esse si esercitava un diritto dai bisentini. E nello stesso documento sotto il capitolo “Capodimonte” si fa menzione della tenuta delle Sette nella quale lavoravano i capodimontani. Nella istruzione al Governatore Zumbino in data 8 aprile 1606 emanato probabilmente a seguito delle informazioni Girardi, si fa più preciso accenno alla riserva dei Capodimontani in quella tenuta: “i capodimontani sono obbligati di lavorarla tutta e così ne dovete avere cura che tanto segua et che pigliano tanto i mediocri quanto i buoni, et sono obbligati di tutto quello che raccolgono dare la settima parte alla Camera”. E più oltre si legge a proposito della tenuta delle Mezzerie “una parte se ne dà a terratico, l’altra parte è la meglio, si è assegnata ai bisentini”... “et se li bisentini ai quali è stata assegnata la meglio parte di queste mezzerie a terratico, le vogliono a mezzerie, gliele potete lassare, altramente non le volendo a mezzana loro, le darete altri come di sopra”. Nel quinterno dell’entrate dello Stato di Castro relative al 1619, si legge nella rubrica Capodimonte e Bisenzo: “tenuta delle Sette a terratico viene seminata da diversi di Capodimonte, e rispondono alla Camera di ogni sette una”. Nel documento intitolato “Distinzione dei beni incolti i quali hanno bisogno di provvisione” si legge: “nella tenuta delle Sette di Capodimonte ne restano incolte e a macchia some 371, e per far lavorare queste bisogna che i capodimontani si risolvano di lavorarle tutte, poichè lo possono fare, ovvero che la Camera provvede di farle lavorare lei, e li capodimontani le lascino di lavorare per potere tenere meglio i loro bestiami”. Nelle istruzioni emanate sotto il duca Ranuccio ed il cardinale Edoardo, si legge oltre al richiamo già in altre espresso circa la tenuta assegnata ai bisentini questa osservazione riferibile a Capodimonte; “ item S. A. ha una tenuta, addimantata la Vermigliosa, parte aratoria e parte a macchia, della quale ve ne sono circa 20 come che tiene Francesco Indico... l’altra parte che si lavora, circa some 120, quale la sogliono lavorare i capimontani, ma se ne astenghino più che sia possibile et perchè è terra quale non è così buona... Haverete cura che sia lavorata tutta interamente

Nell’inventario Generale dello Stato di Castro del 1624 a proposito della tenuta di Capodimonte si legge: “ i capimontani sono obbligati di lavorare li terreni lavorativi”.

Tali accenni sono più che eloquenti, essendone chiaro e preciso il tenore, a significare che ai capodimontani ed ai bisentini dovevano essere assegnate con preferenza, terre per la semina del grano. E questo vincolo non poteva dipendere da altre che dal diritto che sulle terre ad essi spettava: il diritto civico di semina., come espressione del godimento collettivo.

Non costituivano negazioni del diritto civico, né la coltivazione diretta di una parte delle terre, che il duca faceva, né l’assegnazione di altre a persone estranee, a non cittadini; perchè il diritto civico della popolazione né impediva che il Signore riserbasse terreni per il suo sfruttamento particolare, terreni e beni in generale che costituivano i così detti manualia del signore stesso (nel mezzogiorno d’Italia venivano chiamate “difese” quelle terre riserbate libere al barone) né impediva che fosse data, ad estranei la terra eccedente ai bisogni della popolazione stessa. il diritto civico, invero non importava che tutto l’intero territorio fosse sfruttato dalla popolazione, ma importava solo che questa doveva avere il modo di esplicare i suoi diritti per le necessità della vita, nei limiti dei propri bisogni e con preferenza; il di più poteva essere liberamente sfruttato dal signore. Mezzerie, chiuse, ristretti erano tanto modi in cui si esplicava quella facoltà del signore; davano per lo più origine alla piccola proprietà privata in seno al latifondo e al feudo. E non è meravigliarsi se ne bandi e negli altri documenti prodotti se ne trovi traccia ed esplicita menzione. Certo si è che i capodimontani e bisentini potettero a sufficienza provvedere ai propri bisogni; con la semina nei terreni camerali; di cui parte era stata riservata anche per loro.

Lo stesso dicasi nel tempo in cui, cessato il dominio dei Farnese, il Ducato di Castro e con esso la Castellania di Capodimonte e Bisenzo e Marta, passò alla reverenda Camera apostolica. Questa per migliorare le condizioni dell’agricoltura diede in enfiteusi le varie castellanie ed autorizzò la subenfiteusi, è vero; ma non negò l’uso civico della popolazione. La enfiteusi, la quale era una delle caratteristiche delle grandi proprietà ecclesiastiche, venendo preferite alle colonie le

quali sorgevano, nei latifondi e nei feudi dei laici, andava, allora sviluppandosi a poco a poco, perché pareva il mezzo più adatto per capovolgere l'ordinamento fondiario, rompendo il latifondo che ne costituiva la base. E quindi il Pontefice Pio VI col suo chirografo 26 novembre 1788 venne 110 nella determinazione di cambiare nel Ducato di Castro il sistema, che era stato usato, sostituendo alle affittanze dell'intero comprensorio le enfiteusi delle singole Castellanie, appunto per migliorare l'agricoltura., come esplicitamente disse. Ma egli non intese negare l'uso civico della popolazione. Ciò risulta in primo luogo dal fatto che egli si proponeva venire in aiuto della popolazione stessa dicendo il sistema adottato essere "giovevole alli nostri sudditi, perché atto a sciogliere i molti vincoli ed aggravi da loro sinora sofferti e molto opportuno a promuovere la loro industria e il benessere". E consentì le subenfiteusi di piccole zone per "quei terreni che sono attualmente sterpati ed incolti, acciò con questo mezzo siano migliorati", e volle che le subenfiteusi di larghe zone fossero sottoposte alla preventiva approvazione di monsignore Tesoriere. Risulta in secondo luogo dal fatto che allorquando fu concluso il contratto di enfiteusi con Della Fragna nel 1790, vi fu inclusa una clausola che significava aperto riconoscimento del diritto civico (art. 11); giacché fu riservato il diritto di "sistemare l'articolo dei pascoli e servitù communitative dando alle medesime discreti e proporzionati compensi, a giudizio ecc". e allorquando fu stipulata la nuova enfiteusi con lo stesso della Fargna nel 31 luglio 1802 l'enfiteuta nell'art. 23 promise e si obbligò di eseguire e osservare tutto ciò che per legge generale e particolare convenzione sarà stabilito in quanto alli pascoli e servitù comunitative ecc". Lo stesso patto fu incluso nella enfiteusi ai Brenciaglia. La frase che in quei contratti si legge che cioè agli enfiteuti dovevano nel concedere le subenfiteusi "dare il terreno collo stesso grado di libertà e di utile dominio, che a loro medesimi compete"; non può significare come vorrebbero gli appellati, che la enfiteusi era data libera dal diritto civico di semina; ma significa solo che gli enfiteuti non dovevano aggravare le condizioni dei subenfiteuti, imponendo pesi che su di essi non gravavano, come è fatto palese dalle parole che precedono quella frase "non potranno riserbarsi alcun diritto sopra li enfiteuti e concessionari o di pascolo o di legnare o di spigare".

Il provvedimento del Pontefice s'inquadra pertanto nel nuovo periodo storico economico che si veniva maturando, e rappresenta in certo modo l'inizio del movimento per la liquidazione degli usi civici, che si sviluppò nel secolo successivo e si va ora completando con la legge in vigore. Ma quello che preme ora notare è che la servitù civica di semina non fu mai negata né abolita; tanto vero che esistevano ancora in tutto lo Stato pontificio nel 1847, allorché la commissione cardinalizia incaricata di dare parere sull'opportunità dell'affrancazione degli usi civici, dopo aver manifestato parere sull'opportunità dell'affrancazione degli usi civici, dopo aver manifestato parere favorevole per l'affrancazione del pascolo, dispose che si facesse un questionario ai Presidi delle provincie in quanto ai diritti di semina e di legnatico, riservandosi di tornare sull'argomento. Il questionario fu mandato anche al comune di Capodimonte. E la Commissione cardinalizia diede parere negativo per l'affrancazione della semina che non fu compreso nell'Editto pontificio del 1849. Dunque il provvedimento del pontefice del 1788 non può significare né negoziazione né abolizione dell'uso civico di semina in Capodimonte e Bisenzio.

Nei rapporti della misura della corrisposta si è già spiegato il significato delle istruzioni date in proposito all'intavolatore Coppari, che non intaccavano il principio della immutabilità del terratico. In ogni modo è da rilevare che il Coppari doveva esercitare il suo ufficio anche in territori diversi da Capodimonte e Bisenzio, e per questi due paesi l'esame già fatta dei vari documenti, anteriori e successivi alle istruzioni del Coppari, ha dato risultati precisi ed univoci. Se la corrisposta uniforme era applicata ai non cittadini, non è questo un argomento per negarne l'efficacia in rapporto all'uso civico; perché rientrava nella facoltà del Signore di praticarla ugualmente con estranei; i cittadini dovevano avere solo la preferenza nella coltivazione delle terre.

Per quanto ha tratto poi alla corrisposta nelle così dette tenute di Capodimonte, si è già rilevato che per alcun tempo come risulta dai documenti già ricordati, si praticò quella speciale di ogni sette una, ma che in seguito tale specialità fu tolta; e per deficienza di documentazione non può

dirsi quando e come avvenne. Ma è certo che tale fatto non può escludere la qualifica giuridica alla semina.

Prima di tutto trattasi di un fatto isolato riferibile non all'intero territorio di Capodimonte, ma ad una parte soltanto, al quarto della tenuta. In secondo luogo esso era dipeso da una diminuzione non da aumento della misura stabilita nel bando farnesiano del 26 dicembre 1569, e quindi non poteva significare la determinazione di violare il diritto civico dei Capodimontani: e l'Università Agraria chiede ora il riconoscimento della costumanza generale non di quella speciale più favorevole. D'altro canto una singola contestazione, verificatasi nel volgere dei tanti secoli, nella estrinsecazione della coltivazione non può inficiare ed annullare il risultato della lunga ed inveterata pratica. La contestazione avvenne durante l'affitto De Siri. I capodimontani avevano cominciato a pagare (si ignora da quando, ma la prima notizia del fatto si ha nelle informazioni Girardi del 1600) per la tenuta una corrisposta minore di quella che si pagava per tutte le altre terre e pretendevano a continuare a pagarla nella stessa misura come loro diritto. Il contratto a De Siri però nulla disponeva di specifico per Capodimonte, e richiamava la corrisposta generale in uso per tutto il Ducato, che era, come si è visto, di una soma a soma, oltre la onoranza. Questa era in quel contratto specificato di uno staro per soma per cellaresi e piansanesi, e di mezzo staro per soma per tutti gli altri dello Stato, perciò anche per Capodimonte e Bisenzio, in conformità del bando 26 dicembre 1569. Quindi i De Siri pretendevano anche per la tenuta di Capodimonte il pagamento dell'intero terratico. Di qui ebbero origine le richiamate deliberazioni del Consiglio generale di Capodimonte del 1642, del 1653 e la Congregazione di Caprarola del 1644. La contestazione fu risolta in favore dei De Siri e fu ristabilita la costumanza generale anche per Capodimonte.

Le espressioni a volta usate, da cui si vorrebbe trarre la convinzione che il carattere della immutabilità dipendesse, più che da un rapporto di diritto, dalla convenienza che vi si trovava il Signore, dalla libera volontà dello stesso, non rappresentano che uno dei mezzi con cui il Signore mostrava di dare per proprio arbitrio quello che invece doveva dare per obbligo. Non devono fare impressione né la mancata inclusione del divieto di variare la corrisposta quando fu concluso il contratto di enfiteusi per la Castellania di Capodimonte, né la previsione di un più utile sfruttamento della terra, perché da un lato si ha che, come si è già osservato, le terre erano esuberanti all'esercizio del diritto civico dei Capodimontani e bisentini, e che per le terre date ad estranei, la misura poteva evidentemente essere mutata, come fu realmente mutata, giusta si evince dagli atti di locazione prodotti. E se anche è avvenuto che a volte un aumento di terratico fu preteso dai cittadini di Capodimonte e di Bisenzio, esso evidentemente fu un abuso, a cui i cittadini dovettero sottostare; abuso che rientrava nel quadro generale degli abusi e delle vessazioni di cui è piena la storia degli usi civici in tutti i paesi. La redazione del contratto scritto, anche pluriennale non è poi contraddittoria al diritto civico, perché il contratto scritto può rappresentare la fissazione dell'esercizio del diritto civico in una determinata zona di terreno. Se la colonia perpetua non solo non contraddice all'uso civico ma ne costituisce il suo naturale svolgimento non diversamente deve dirsi di una colonia a tempo determinato.

Non è vero poi che la prestanza del seme non era obbligatoria né gratuita.

Per negare il primo requisito si adduce il fatto che il comune di Capodimonte nel 1648 chiese un po' di grano per seminare, come una grazia per la scarsità del raccolto.

Ma il tono sottomesso usato in quella occasione non significa già il disconoscimento di un diritto: era invece il modo che si usava di supplica, per impetrare del signore come grazia ciò che competeva per giustizia. Del resto la deliberazione del 1648 non può distruggere il valore dei precedenti atti sia del duca (bando 1624), sia degli appaltatori delle entrate fratelli De Siri (bando del 1638) i quali in modo (...).

Nel Lazio e nelle adiacenze il latifondo durante il Medio Evo aveva mantenuto quasi inalterati i caratteri del latifondo del tempo dell'Impero Romano, ed ivi il feudo era venuto a sovrapporsi al latifondo, in modo che per lo più latifondo e feudo coincidevano. Fatto questo che poté indurre giuristi e scrittori a dire che il feudo romano fosse *quoad dominium* anziché *quoad jurisdictionem*.

Nel sistema latifondistico vigeva l'obbligo della residenza nel fondo; e quell'obbligo metteva il colono nella necessità di lavorare soltanto le terre del padrone, per sopprimerne ai suoi bisogni; e imponeva al padrone il dovere di dare al colono le terre per lavorare. I diritti ed i doveri di ciascuno, padrone e colono, armonicamente si contemperavano. Il colono aveva da un lato il diritto di partecipare al godimento della terra a preferenza, se non per esclusione dei estranei, dall'altro aveva l'obbligo di lavorarla, affinché il padrone potesse partecipare allo sfruttamento di essa. Il rapporto non mutò, quando nel latifondo si costituì il feudo, perché la infeudazione rispettava i diritti delle popolazioni soggette. E quei fatti erano talmente connaturali al sistema, che anche gli statuti dei comuni feudali sancirono il divieto di prendere a lavorare fuori dal territorio, senza licenza del signore. Non è quindi meraviglia se nei bandi Farnesiani i quali sostituivano gli Statuti per quelle comunità che ne erano prive, fu stabilito l'obbligo ai vassalli di non lavorare fuori del feudo. Soltanto con la bolla di papa Clemente VIII del 13 dicembre 1600, fu rotto per la prima volta questo vincolo, che limitava troppo la libertà dei coloni, perpetuando in certo modo la servitù della gleba; e perciò fu proibito ai feudatari di impedire che i vassalli coltivassero "*extra eorum statum et jurisdictionem*". Ma purtroppo il sistema continuò perché i lavoratori erano scarsi. E anche negli affitti che furono fatti dalla Camera apostolica fu data agli affittuari facoltà di vietare ai coloni di lavorare fuori del proprio territorio. La immutabilità della corrisposta completava poi ed integrava il sistema a garanzia dei reciproci diritti.

E sembra esatta la osservazione dell'appellante Università Agraria, la quale dall'affitto ai fratelli De Siri nel 1638-1639, dall'affitto a Nerli nel 1670, dalla enfiteusi a Brenciaglia nel 1805, contratti basati tutti sulla misura della corrisposta che i lavoratori della terra pagavano, da cui traspare la preoccupazione dei concessionari di non poter lavorare la terra senza l'opera dei coloni locali, trae la riprova del fatto che appare da tutti gli atti e documenti di causa; che cioè il sistema di lavorazione mediante la distribuzione delle terre ai vassalli e lavoratori era inerente alla natura giuridica delle terre stesse, giacché senza il lavoro dei sudditi queste sarebbero rimaste incolte a danno dei lavoratori e del Signore.

A torto poi si vorrebbe dedurre la inesistenza del diritto civico di semina della accertata inesistenza della servitù di pascolo per buoi aratori e dalla mancata menzione del diritto di semina nei vari atti.

Osserva preliminarmente il Collegio che fra il diritto di pascolo per i buoi aratori ed il diritto di semina non corre quel rapporto di interdipendenza assoluta, per cui escluso l'uno debba escludersi anche l'altro; si danno invero casi in cui quel diritto di pascolo è indipendente dal *jus serendi*, dipendendo soltanto dall'incremento dell'agricoltura. In particolare è poi da osservare che nella distribuzione delle terre fatte da Soderini nel 15 marzo 1572 furono compresi parecchi che non erano cittadini di Capodimonte. Questo fatto, unito all'altro che il pascolo venne concesso per l'intera tenuta Vermigliesca, e quindi verosimilmente in misura eccedente i bisogni dei singoli lavoratori, può dare sufficiente spiegazione del prezzo pattuito per fida dei buoi aratori in quella tenuta. Non è esatto poi che il comune di Capodimonte riconobbe la inesistenza della servitù di pascolo per i buoi aratori, in occasione dell'affranco compiuto nel 1894-1899; invece sta in fatto che esso non insistette nella pretesa; sia perché era di "minima importanza" sia perché era "secondo il parere legale del prelodato avvocato di molto dubbia prova". Così si legge testualmente della deliberazione del predetto Consiglio comunale 4 ottobre 1894. Era dunque la difficoltà di provarlo, non la inesistenza del diritto, che induceva il Comune a rinunciare al pascolo per buoi aratori e a fare la transazione, anziché affrontare la lite. E perciò la sentenza della Giunta d'arbitri, che tale accordo omologo, non può costituire prova per l'oggetto che ora ne occupa.

Quando al secondo punto è da considerare in primo luogo che il trovarsi in alcuni atti e documenti menzione dei diritti civici, si deve da quelli di semina, non è un elemento univoco per ritenere che quello non vi fosse; la inclusione degli uni non implica necessariamente la esclusione degli altri. La negazione poi, esplicita o implicita che in altri documenti si trova, non può scalfire la prova chiara ed univoca, precisa che emerge da un cumulo di documenti e di atti anteriori.

I fatti contrari all'uso civico di semina sono verificati verso la fine del secolo XVIII, e si sono accentuati nella prima metà del secolo XIX; quando l'uso civico cominciava ad apparire oneroso e contrario alla libera esplicazione del sistema agrario, che si andava preparando; ed i proprietari, manifestavano in mille guise la loro intolleranza. Essi non furono altro per Capodimonte e Bisenzo che il rinnovarsi di quelle vessazioni e di quelle manomissioni che i diritti delle popolazioni in genere avevano subito per la prepotenza dei feudatari, accoppiata a volte all'incuria, se non alla tolleranza degli amministratori.

Ma essi non hanno potuto distruggere il diritto.

Lo ha ammonito la Cassazione proprio a questo Collegio, dicendo che se l'uso civico era esistito, "gli eventi posteriori non potevano eliminarlo se non per cause specifiche autorizzate dalla legge". Ora con l'esame di tutti gli atti di causa questo Collegio ha accertato, dalla preesistenza della popolazione alla infeudazione e dall'esercizio della semina la formazione della presunzione dell'uso civico di semina a favore di Bisenzo e Capodimonte ha accertato altresì che quell'esercizio nel corso di parecchi secoli fu praticato sempre coi requisiti sostanziali del diritto civico. E può aggiungere che non si è verificata nessuna causa specifica di estinzione prevista dalla legge: non essendo tali né le violazioni ad opera dei proprietari, né le rinunzie che per esse si dice avere fatto il comune di Capodimonte, ma senza le formalità volute dalla legge. Ad abbondanza rileva il Collegio che i fatti dedotti dagli eredi Brenciaglia in realtà non autorizzano dire che il Comune abbia rinunciato sia pure implicitamente al diritto civico di semina. Non lo autorizza la deliberazione del comune di Bisenzo per Parrocini; perché la semina, lo si è più volte rilevato, era nel territorio di Capodimonte e di Bisenzo fatta, anche dai non cittadini, per le terre esuberanti all'esercizio dell'uso civico. Adamo Parrocini era uno di quei forestieri che seminavano in Bisenzo, anzi era uno dei maggiori coltivatori, come si legge nella deliberazione. Per poter partecipare alla servitù civica di pascolo per bovi aratori egli chiese ed ottenne la cittadinanza di Bisenzo. Ma ciò non significa che i cittadini di Bisenzo non avevano il diritto di semina: significa solo che il diritto di far pascolare i bovi aratori era riservato ai soli cittadini, mentre la semina, per le ragioni già esposte, poteva essere fatta da altri, senza che per costoro fosse un diritto civico.

Per la richiesta di enfiteusi il Collegio ritiene eccessiva la conseguenza che se ne vuole trarre, cioè il riconoscimento della inesistenza del diritto civico di semina da parte del comune di Capodimonte. Si era conosciuto in Capodimonte la intenzione della Camera apostolica di dare in enfiteusi le terre della Castellania, ed era sorta in paese la preoccupazione che fosse data ad un estraneo; specie perché si temeva che venisse a mancare legna per il disboscamento della macchia della Vermigliesca, che forniva legna per i forni da cuocere il pane, e Pascolo per i bovi aratori. Di questo stato d'animo della popolazione si rese interprete il Consiglio generale del Comune che prese al riguardo tre deliberazioni nel 1° aprile, nel 29 aprile e nel 15 giugno 1787, tutte improntate a quel fine. L'incalzare di tali atti mostra che vi era una certa eccitazione in paese. Il Consiglio deliberò di chiedere che la enfiteusi fosse concessa al Comune per intero o per lo meno per la tenuta di Vermigliesca. Nella deliberazione si disse fra le altre ragioni anche quella che l'enfiteusi "darebbe motivo alli popolani di industriarsi a esercitare l'agricoltura". Ma quella frase non deve interpretarsi nel senso che prima di allora la semina non era praticata, volendo significare che con la enfiteusi la popolazione, essendo libera poteva esplicitare un sistema di coltivazione più redditizia, più conforme al movimento di modernità che si svolgeva. Si tenga presente che lo stesso pontefice nel chirografo del 1788 chiamò la semina a terratico "poco utile stile". La condotta tenuta dal difensore del Comune nella causa del 1780—82 davanti la Camera apostolica, non può evidentemente equivalere a confessione da parte del Comune. E nessun specifico significato per la esclusione del diritto civico di semina può attribuirsi al fatto che di quel diritto non si fece menzione né nell'inventario dei beni nel 1843, né alla accettazione della sentenza del 1782 né al fatto che il rappresentante del Comune fece acquistare alla perizia che fu redatta nel 1854 in occasione dell'affrancazione degli usi di Bisenzo, che dichiarava appartenere "all'affrancante il diritto e l'esclusivo esercizio di semina" Non al primo, perché siccome in quei tempi non si usava annoverare nelle assegni, insieme con le altre servitù civiche, quella di semina, così poté avvenire



che il compilatore dell'inventario non ne tenne parola. Non hanno valore gli altri, perché in sentenza l'affermazione era contenuta nella relazione peritale, e nessuna influenza poteva spiegare sul diritto di pascolo, che si doveva affrancare e perché la sentenza del 1782 nulla aveva deciso per la semina. Il rapporto infine del priore di Capodimonte al Governatore di Montefiascone per quanto contenga una esplicita dichiarazione di non esistenza nell'uso civico di semina, non può vincolare il Comune. Il carattere di inalienabilità ed imprescrittibilità del diritto civico porta da un lato che le altrui manomissioni non possono distruggerlo, dall'altro che non può essere esso pregiudicato da eventuali disposizioni contrarie provenienti dal rappresentante del Comune. Il diritto civico si appartiene alla popolazione e non all'Ente comune e quindi mentre occorre per le antiche legislazioni che l'atto di disposizione provenisse da tutti gli utenti, per le nuove il diritto civico può essere eliminato in un solo modo, con l'affrancazione.

Gli appellati hanno di nuovo eccepito anche in questa sede che, se anche l'uso civico è provato, il riconoscimento ne dovrebbe essere limitato al territorio di Capodimonte e non anche esteso al territorio di Bisenzo; perché con la distruzione di quest'ultima comunità, cessarono gli usi civici, e l'aggregazione del suo territorio a Capodimonte non ne produsse il trasferimento in favore dei cittadini di Capodimonte.

Non ignora, il Collegio la disputa che in proposito si fa e non ignora che altre volte la giurisdizione ha negato agli abitanti di un comune la possibilità di acquistare gli usi civici sopra un territorio, che viene aggregato, dopo la scomparsa della comunità, che su di esso esisteva. Ma ritiene che di tale insegnamento non possa farsi applicazione nella specie; perché gli estremi di fatto sono diversi da quelli a cui si riferiscono le decisioni invocate. Allora si trattava di una comunità distrutta nel senso che non ne esistevano più gli abitanti. Ma per Bisenzo, non solo non può dirsi che tutti gli abitanti siano scomparsi, ma può invece ritenersi che rimasero, allorché il territorio di Bisenzo fu aggregato a Capodimonte. È certo che nel volgere dei secoli Bisenzo andò man mano declinando e Capodimonte andò crescendo di importanza: tutti i documenti prodotti ed esaminati lo attestano. Ma la popolazione non fu mai distrutta; esisteva ancora nel 1816, allorché la comunità di Bisenzo fu sciolta. Una prova si trae dalla documentazione offerta circa l'affrancazione della servitù di pascolo per gli usi di Bisenzo del 1854. Allora si agitò la questione, perché i Brenciaglia negavano ai Capodimontani il diritto di ottenerlo, appunto a causa dell'abolizione del comune di Bisenzo. E nella perizia che all'uopo fu redatta si legge la notizia precisa della esistenza di famiglie che si appartenevano alla disciolta comunità: erano poche ma c'erano. Quindi mancherebbe nella specie il fondamento per la cessazione dell'uso civico, perché la popolazione continuava a sussistere e continuava a godere l'uso civico.

Ma l'affrancazione della servitù di pascolo per gli usi di Bisenzo offre ancora un altro elemento per respingere la eccezione proposta; perché può dirsi che per il diritto dei cittadini di Capodimonte agli usi civici sul territorio dell'antica Bisenzo si è formato l'accordo tra le parti. È vero che allora si trattava soltanto dell'uso civico di pascolo; ma è anche vero che la semina trae la stessa origine che dal pascolo, la riserva del dominio per la infeudazione: e che ora il diritto alla semina, viene negato per la stessa ragione per cui allora si negava il diritto al pascolo. L'avvenuto accordo fra le parti, omologato dall'autorità competente secondo la legge del tempo, sulla questione di principio, deve spiegare la sua efficacia su tutte le questioni clic vi sono inerenti; e riconosciuto pertanto che al tempo dell'aggregazione di Bisenzo e Capodimonte esistevano le condizioni di fatto da cui derivava a Capodimonte il diritto di rappresentanza sulla popolazione della, disciolta. comunità, non può ora lo stesso fatto più disconoscersi dagli stessi aventi causa, del paciscente Brenciaglia.

La Corte può dunque con tutta sicurezza ritenere la esistenza del diritto civico di semi un sul territorio di Bisenzo e Capodimonte a favore della popolazione di Capodimonte.

Una ricerca però è da farsi, e che non è stata ancora, fatta nella, presente causa, quella sulla estensione di tale diritto. La Corte non ha elemento per pronunciarsi definitivamente su tale questione.

L'appellante Università Agraria accenna genericamente che esso debba abbracciare tutte le singole terre costituenti la già Castellania di Capodimonte e Bisenzo pervenute ai Brenciaglia con l'atto di concessione enfiteutica del 1805. Ma la pretesa non può essere accolta, dovendo invece l'uso civico essere riconosciuto nei limiti del possesso che la popolazione ha avuto. È stato più volte osservato che il territorio di Capodimonte e Bisenzo era esuberante ai bisogni della popolazione, e che i Farnese e la Camera Apostolica di alcune terre disponevano, i primi anche con coltivazione diretta: che alcune terre sono state trasformate in allodio, per altre sono state concesse enfiteusi e subenfiteusi a privati cittadini: sulle quali l'uso civico di semina, non può esistere.

È necessario quindi con la scorta degli atti e documenti con le ricerche sul luogo vedere quali terreni possono essere soggetti all'uso della popolazione. La Corte crede che sia il caso di rinviare la causa al Commissario regionale il quale con la pienezza dei poteri che la legge gli accorda può compiutamente può addivenire alla istruttoria nei sensi su indicati, istruttoria che tanto più si appalesa necessaria, ricordando la questione a cui diede luogo nel 1894 l'affrancazione del diritto civico di pascolo, e precisamente per i terreni che vi erano soggetti.

Quanto alle spese, ritiene la Corte che debba essere compensata la terza parte ponendo il resto a carico degli appellati Brenciaglia. La causa si iniziò per il riconoscimento non solo della semina, ma anche del pascolo e del legnatico; e vivace è stato il dibattito anche per questi ultimi; la Università è rimasta soccombente per essi, pure essendo vincitrice per la semina, che è il diritto civico più importante.

*P.Q.M.*

la Corte, intesi i procuratori comparsi ed il rappresentante del Pubblico Ministero, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 26 aprile-23 maggio 1930 sull'appello proposto dall'Università Agraria di Capodimonte in persona come in atti, avverso la sentenza del Commissario regionale degli usi civici di Roma in data 24 gennaio—3 febbraio 1927; in parziale riforma della stessa:

*Dichiara* competere alla predetta Università Agraria, in nome e nell'interesse dei cittadini utenti, l'uso civico di semina sulle terre costituenti la Castellania di Capodimonte e Bisenzo pervenute agli appellati in virtù della concessione enfiteutica 20 settembre 1805, con la corrisposta fissa di una soma a soma e mezzo stato di onoranza e con l'obbligo della prestazione in grano e danaro.

Per la determinazione della estensione del predetto uso civico, e per quant'altro a termini di legge, rimanda le parti davanti lo stesso Commissario, affinché questi proceda alla relativa, istruttoria nei sensi di cui in motivazione.

*Condanna* gli appellati Brenciaglia, Tittoni, Marini, Ancellotti, Fanelli, Rebecchini, Moschini e Rossi a rivalere all'appellante Università Agraria i due terzi delle spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado comprese quelle rinviate dalla Corte di Cassazione, con competenza di procuratore cd onorario di avvocato la cui tassazione delega il consigliere estensore. Dichiara compensata l'altra parte.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici della Corte di Appello di Roma, composta come in epigrafe, addì 15 luglio 1932—X.

*Firmati:* Carruccio — Giglioni — Ruggiero — Capobianco — De Januario, *estensore* — Seneci, *cancelliere*

*Letta e pubblicata la presente sentenza a forma di legge all'udienza del 5 agosto 1932-X dal sottoscritto. Il Cancelliere SENECI. Registrato a Roma, 8 agosto 1932 - vol. 529, n. 2065. Atti giudiziari - Esatte L. 90,10 dall'avvocato Franchi. Il procuratore superiore: PUGNO*